SEDUTE DELLE COMMISSIONI

(210)

INDICE

RESOCONTI:	_		Pag
RIUNITE (Finanze e tesoro-6ª e Lavoro-11ª) .	Pag. 43	LAVORO (11 ^a)	85
Affari costituzionali (1°)	44 91	GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE - Sottocommissione pareri	91
Affari esteri (3°)	45	COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLA FUGA DI SOSTANZE TOSSICHE AVVENUTA IL 10 LU- GLIO 1976 NELLO STABILIMENTO ICMESA E SUI	
Difesa (4^a)	51 53		88
ISTRUZIONE (7°)	60	COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA RISTRUTTU- RAZIONE E RICONVERSIONE INDUSTRIALE E PER I PROGRAMMI DELLE PARTECIPAZIONI STATALI	89
Lavori pubblici, comunicazioni (8ª) Industria (10ª)	,	- Annual Color	
– Sottocommissione pareri	91		

COMMISSIONI RIUNITE

6^a (Finanze e tesoro) e 11^a (Lavoro)

Mercoledì 28 giugno 1978

Presidenza del Presidente della 11^a Comm.ne CENGARLE

Intervengono i Sottosegretari di Stato per il tesoro Mazzarino e per il lavoro e la previdenza sociale Cristofori.

La seduta ha inizio alle ore 18,40.

IN SEDE REFERENTE

« Riduzione dei contributi dovuti agli enti gestori dell'assicurazione contro le malattie » (1234). (Esame e rinvio).

Il senatore Andreatta, relatore per la 6^a Commissione, premesso che il provvedimento tende a dare una disciplina definitiva alla fiscalizzazione degli oneri sociali attuata nello scorso anno nel quadro della nota manovra di stabilizzazione cui pose mano il Governo, formula delle osservazioni critiche sulle proposte adesso presentate.

Il passaggio della fiscalizzazione dalla cifra fissa di 24.500 lire mensili per dipendente ad una cifra determinata percentualmente a decorrere dal 1º luglio 1978, nonchè la possibilità di variazione di tale aliquota (maggiore per la manodopera femminile) concessa al Ministro del lavoro a partire dal 1º gennaio 1979, introducono in un momento delicato della finanza pubblica un notevole aggravio di spesa, valutabile in 700-800 miliardi per i primi 12 mesi, con tendenza inevitabilmente ad incrementarsi a causa dell'indicizzazione di cui si è detto.

Provvedimenti così impegnativi, soprattutto se rapportati al prossimo presumibile fabbisogno del settore pubblico allargato, devono essere riguardati, a parere del senatore Andreatta, nel quadro complessivo della programmazione triennale della spesa pubblica, tenendo altresì conto dei vincoli che all'espansione di detta spesa devono necessariamente essere mantenuti.

Egli intenderebbe perciò proporre dellemodifiche al disegno di legge in questione;
per il momento, chiede l'adesione dei Gruppi perchè invitino il Governo a presentare
un provvedimento di urgenza per la proroga della fiscalizzazione finora stabilita —
senza cioè modifiche innovative — al fine
di evitare gli aumenti del costo del lavoro
che, altrimenti, inevitabilmente si verificherebbero.

Il senatore Romei, relatore per la 11^a Commissione, si associa alle considerazioni del senatore Andreatta circa l'opportunità di un decreto-legge di semplice proroga e di un esame più approfondito di un nuovo sistema organico di fiscalizzazione.

Coglie l'occasione per esprimere alcune valutazioni di merito su singole norme, richiamandosi al dibattito svoltosi in occasione della conversione in legge del decretolegge n. 15 del 1977.

Anche questo disegno di legge, a suo parere, tende a favorire le imprese più forti, ed essenzialmente quelle del Settentrione, sia perchè è rivolto soprattutto a beneficio delle imprese industriali, che per la percentualizzazione della fiscalizzazione: il fissare, infatti, un'aliquota percentuale sulle retribuzioni assoggettate alle contribuzioni di malattia reca un maggior beneficio alle imprese nelle quali più alto è il monte salari, cioè a quelle che concedono retribuzioni più elevate, che sono normalmente le imprese maggiori.

Inoltre, il mantenimento dello stesso tipo di imprese quali beneficiarie della fiscalizzazione comporta un protrarsi di sperequazioni difficilmente giustificabili, come quelle che si verificano, ad esempio, a svantaggio delle lavanderie nei confronti dei bar.

Si associano alle considerazioni e alle proposte dei relatori i senatori Segnana (che rileva l'esigenza di un provvedimento di fiscalizzazione più perequato a seconda del tipo di imprese), Cazzato (che sottolinea la opportunità di una revisione approfondita della materia) e Luzzato Carpi (che accenna tra l'altro alla contrarietà dei socialisti ad affidare al Ministro del lavoro il potere di variazione delle aliquote di cui ha parlato il senatore Andreatta).

Il sottosegretario Cristofori, premesso che le valutazioni critiche espresse dagli intervenuti andrebbero approfondite, ma rilevato però il poco tempo a disposizione data la già avvenuta scadenza del termine della fiscalizzazione attualmente vigente, dichiara che si farà carico dell'invito avanzato dai relatori e dai Gruppi affinchè il Governo presenti il provvedimento di proroga della fiscalizzazione attuale, così come è stato unanimemente richiesto.

Il senatore Andreatta auspica un maggior tecnicismo delle relazioni che accompagnano i disegni di legge e, con riferimento particolare al provvedimento in questione, chiede che il Governo faccia sapere come sono state calcolate le cifre ivi indicate e come si è pervenuti alla valutazione dell'impegno finanziario di 1.250 miliardi a carico del corrente esercizio finanziario.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato

La seduta termina alle ore 19,20.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledì 28 giugno 1978

Presidenza del Presidente Murmura

Interviene il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Bressani.

La seduta ha inizio alle ore 9,25.

IN SEDE DELIBERANTE

« Modificazioni al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 » (768).

(Coordinamento).

Senza dibattito vengono approvate le proposte di coordinamento presentate dal Presidente relatore agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 11. È approvato infine il testo coordinato del disegno di legge.

« Passaggio del Comune di Sant'Arcangelo Trimonte dalla provincia di Avellino alla provincia di Benevento » (1251), approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito della discussione e approvazione).

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 22 giugno.

Il presidente Murmura avverte che da un punto di vista regolamentare non vi è nulla da eccepire nei riguardi dell'approvazione — da parte dell'altro ramo del Parlamento — del disegno di legge avente contenuto analogo ad altro gia approvato dal Senato.

Il relatore alla Commissione Mancino, rilevato che si deve far prevalere la sostanza sulla forma ed auspicato che non ci si debba più porre per il futuro analoghe perplessità, raccomanda che il provvedimento venga sollecitamente approvato.

Il senatore Modica, premesso l'avviso che la mancata approvazione di un testo già deliberato da uno dei due rami del Parlamento costituisce un uso non corretto del sistema bicamerale, osserva che l'inconveniente si sarebbe potuto evitare se si fosse proceduto ad approvare, eventualmente emendandolo, il testo già licenziato dal Senato.

Dopo interventi dei senatori Vittorino Colombo e De Matteis, entrambi favorevoli all'approvazione del provvedimento, il presidente Murmura assicura che si farà carico di compiere gli opportuni passi presso la Presidenza.

Vengono infine approvati i due articoli ed il disegno di legge nel suo complesso.

IN SEDE REFERENTE

 Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato » (78), d'iniziativa dei senatori Cipellini ed altri.

(Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento approvata dall'Assemblea nella seduta dell'11 agosto 1976).

(Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 6 ottobre 1976).

(Rinvio del seguito dell'esame).

Su richiesta del sottosegretario Bressani, l'esame del disegno di legge viene rinviato per permettere al Governo di presentare i propri emendamenti al testo.

IN SEDE CONSULTIVA

« Autorizzazione a vendere, in favore della Casa Salesiana S. Giovanni Bosco denominata "Borgo Ragazzi di Don Bosco", una porzione del compendio patrimoniale disponibile dello Stato costituente l'ex forte prenestino di Roma » (1088).

(Parere alla 6° Commissione). (Rinvio del seguito dell'esame).

Il Presidente avverte che su richiesta del Governo il seguito dell'esame dev'essere rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 9,50.

AFFARI ESTERI (3°)

GIOVEDÌ 13 LUGLIO 1978

Presidenza del Presidente Viglianesi

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Sanza.

La seduta ha inizio alle ore 11.

IN SEDE REFERENTE

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera concernente la protezione delle acque italo-svizzere dall'inquinamento, firmata a Roma il 20 aprile 1972 » (1233), approvato dalla Camera dei deputati. (Esame).

Nel riferire, il senatore Marchetti precisa che la Convenzione riguarda l'attività di un organismo internazionale italo-svizzero per la studio dell'inquinamento delle acque e dei rimedi atti ad evitarlo. Si tratta, egli precisa, del lago Maggiore e del lago di Lugano, la cui situazione ecologica, peraltro è da tempo seguita da un qualificato Istituto di idrobiologia, intitolato a Marco De Marchi, di Pallanza, che sarebbe opportuno interpellare ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento.

Ritiene il relatore alla Commissione che, prima di un voto definitivo sulla ratifica della Convenzione, il Senato vada inoltre messo al corrente con maggiore precisione dell'attività già svolta dall'organismo di cui si tratta, delle spese effettuate e, come suggerito nel parere della Commissione speciale per i problemi ecologici, della validità scientifica ed operativa delle iniziative intraprese o progettate.

Seguono alcune precisazioni del sottosegretario Sanza circa i motivi per i quali la Convenzione da ratificare attiene ad un organismo già istituito e ad una attività già avviata (in una prima fase si era infatti ritenuto di poter gestire la Convenzione a livello amministrativo). Il rappresentante del Governo dichiara poi di accogliere, in vista anche di possibili revisioni conseguenziali, i rilievi formulati dal relatore; quanto al maggior approfondimento da lui auspicato, invita ad effettuare il progettato *hearing*, se mai, nella fase intermedia fra la conclusione dell'*iter* in Commissione plenaria e quella di definitiva approvazione in Assemblea.

Dopo un breve intervento del relatore Marchetti, che ribadisce l'opportunità di sentire l'Istituto di idrobiologia, la Commissione accoglie la proposta del presidente Viglianesi di concludere senza indugio l'esame in sede di Commissione plenaria, con l'intesa di successivamente acquisire, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, in sede di Comitato ristretto, ogni utile informazione che potrà essere fornita dall'Istituto di Pallanza, di cui si darà notizia nella relazione all'Assemblea, che quindi il senatore Marchetti viene incaricato di formulare in termini favorevoli.

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana ed il Principato di Liechtenstein in materia di sicurezza sociale, con Protocollo finale, firmata a Vaduz l'11 novembre 1976 » (1186).

(Esame).

Senza dibattito, dopo una sua esposizione illustrativa, al relatore Marchetti è conferito il mandato per una favorevole relazione all'Assemblea sulla Convenzione in titolo: essa garantisce ai connazionali che risiedono e lavorano nel Principato una adeguata copertura assicurativa, consente la totalizzazione dei periodi assicurativi relativi ad attività svolta nel Principato con quelli relativi ad attività svolta in Italia, a favore dei connazionali definitivamente rimpatriati, e prevede per essi la prosecuzione nell'assicurazione italiana.

« Approvazione ed esecuzione dell'Accordo e del relativo Protocollo addizionale sulla costituzione di una Organizzazione europea di studi fotogrammetrici sperimentali (OEEPE) firmati, rispettivamente, a Parigi il 12 ottobre 1953 e a Delft il 16 giugno 1954 » (517-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati. (Esame).

Il relatore alla Commissione Santi spiega che le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati si limitano ad un aggiornamento del dispositivo finanziario.

Segue un intervento del senatore Villi per segnalare all'attenzione del Parlamento e del Governo il particolare contributo che agli studi fotogrammetrici potrà essere dato da un nuovo tipo di elaboratore elettronico messo a punto, con un programma comune, dall'Università di Padova e dall'Università di Oxford, al di fuori di quello specifico campo di ricerche ma che ad esso potrà risultare particolarmente utile; egli fornisce quindi una serie di indicazioni specifiche sull'origine, sulle caratteristiche e sull'utilizzazione di tale apparecchiatura avanzata, denominata Processing encoder program recorder (PE. PR) che egli definisce « ricognitore elettronico», la cui realizzazione è stata recentemente segnalata, per le conseguenti utilizzazioni applicative, anche all'Istituto geografico militare di Firenze.

Il sottosegretario Sanza prende atto della segnalazione fornita dal senatore Villi, a cui rivolge espressioni di apprezzamento per le indicazioni fornite, e quindi la Commissione conferisce al senatore Santi l'incarico di predisporre una favorevole relazione all'Assemblea; in essa andranno inseriti anche gli elementi informativi forniti dal senatore Villi a proposito del PEPR.

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali (ESRO) riguardante l'Istituto europeo di ricerche spaziali, con Allegati I e II. Scambio di Note e una Nota italiana, firmato a Roma il 23 giugno 1970 » (1204), approvato dalla Camera dei deputati. (Esame).

Riferisce il senatore Santi.

Trattasi di un accordo di sede, i cui punti significativi riguardano sia la concessione (ventennale) di una superfice in comune di Frascati su cui l'ESRIN — Istituto europeo di ricerche spaziali dipendente dalla Organizzazione europea (ESRO) che si occupa del medesimo campo di ricerche ed ora in fase di trasformazione in Agenzia spaziale europea (ESA) — avrà il diritto di costruire le installazioni necessarie alla sua attività, sia i privilegi e le immunità da riconoscere al personale.

Il relatore si pronuncia favorevolmente. Quanto poi al parere della 1ª Commissione — che suggerisce per il titolo V dell'Accordo una modifica diretta ad escludere il personale dell'ESRO di nazionalità italiana o residente in Italia dai privilegi e dalle immunità ivi previste — egli ritiene che una revisione del genere vada riconsiderata in un ambito più generale, e non limitatamente all'Istituto in parola.

Segue un intervento del senatore Villi: è favorevole alla ratifica ed all'esecuzione dell'accordo riguardante l'ESRIN, ma ritiene che la fase applicativa, in particolare sotto l'aspetto della localizzazione a Frascati delle nuove installazioni, presenti alcuni problemi, per lumeggiare compiutamente i quali egli richiama il più generale contesto degli organismi nazionali e internazionali di ricerca sia nel campo spaziale che in quello

nucleare e le relative iniziative, interne ed internazionali.

Ricorda pertanto le origini dell'ESRO, risalenti al 1962, l'epoca delle grandi speranze anche dell'Europa nucleare (EURATOM), accennando alla crisi subentrata nel 1969; fa presente che, accanto all'ESRO, doveva svolgersi anche il programma ELDO, che peraltro non ha mai funzionato: di qui, la fusione dell'ESRO con l'ELDO e la nascita dell'ESA, mentre l'attività dell'ESRO si è caratterizzata sotto il profilo della ricerca fondamentale, omogenea a quella svolta, nel rispettivo campo di competenza, dal CERN di Ginevra.

L'accordo relativo all'ESRIN risale al 1970, anno nel quale nella stessa zona di Frascati non avevano raggiunto l'attuale fase di grande espansione due altre iniziative anch'esse volte alla ricerca fondamentale, risalenti l'una al CNEN e l'altra all'INFN. Si pone dunque a questo punto un problema di spazio, occorrendo evitare negative interferenze fra le tre istituzioni — del CNEN, dell'INFN e dell'ESRO — sulla cui validità egli esprime, conclusivamente, giudizio positivo.

Il senatore Santi prende atto dei rilievi del senatore Villi, raccomandando al rappresentante del Governo di tenerne il debito conto, e il sottosegretario Sanza esprime apprezzamento per le valutazioni fornite e la segnalazione offerta, impegnandosi ad affrontare i problemi sollevati.

Quindi al senatore Santi è conferito mandato per una favorevole relazione all'Assemblea.

« Vendita o permuta di immobili demaniali all'estero, acquisto e costruzione di immobili per le rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari » (1223), approvato dalla Camera dei deputati.

(Esame).

Il disegno di legge è illustrato alla Commissione dal senatore Orlando.

Integra la legge n. 241 del 1976 con cui sono stati stanziati 8 miliardi per acquisto, ristrutturazione e costruzione di immobili per le rappresentanze diplomatiche e consolari, e mira all'ammodernamento di detto patrimonio, facilitando la sostituzione di vecchi edifici e l'acquisto di nuovi; prevede inoltre la acquisizione (mediante acquisto o costruzione) di alloggi di servizio per il personale diplomatico e consolare all'estero.

A tutto ciò si provvede snellendo le norme previste dalla legge sull'amministrazione e la contabilità del patrimonio dello Stato, ed adottando un meccanismo contabile di diretta utilizzazione dei ricavi da vendita o permuta di immobili all'estero, in modo da evitare le più lunghe procedure che sarebbero necessarie con l'apposito ordinario provvedimento per il finanziamento dell'acquisto, della costruzione o della ristrutturazione degli immobili.

Il giudizio del relatore Orlando è favorevole, sebbene il provvedimento non appaia esaustivo della materia non prevedendo un previo programma di interventi basato su un quadro preciso delle proprietà, delle condizioni degli immobili e delle esigenze da soddisfare. Si augura che tale carenza possa comunque essere colmata in sede di emanazione dei decreti previsti dal secondo comma dell'articolo 1 e di cui opportunamente, egli rileva, nell'altro-ramo del Parlamento è stato chiesto che venga data tempestiva informazione alle competenti Commissioni della Camera e del Senato.

Si associa a tali valutazioni conclusive la senatrice Romagnoli Carettoni, che ribadisce la necessità di un quadro globale della propiretà immobiliari all'estero e dei canoni locativi particolarmente onerosi ai quali debbono sottostare le nostre rappresentanze diplomatiche e consolari in determinate sedi. A questo proposito la senatrice Carettoni si rivolge al rappresentante del Governo per chiedere quale tipo di politica il Ministero degli affari esteri intenda perseguire per risolvere, là dove necessario, il problema degli alloggi del personale all'estero e, nel dichiarare la propria disponibilità nei confronti del provvedimento in esame, domanda se scelte di fondo siano state operate al riguardo.

Il sottosegretario Sanza conviene sull'opportunità di un quadro generale dei dati caratterizzanti sia il problema delle sedi diplomatiche e consolari sia quello degli alloggi, ai fini della definizione di una strategia di intervento che, peraltro, può essere elaborata solo entro i limiti segnati dalle disponibilità di bilancio. Il provvedimento tende appunto ad aumentare le possibilità operative le quali, riconosce, debbono avere come presupposto una politica ben definita, comunque non facile da acquisire in relazione a ragioni connesse alla competenza funzionale di livello amministrativo. Accogliendo peraltro la sollecitazione della senatrice Tullia Romagnoli Carettoni, si riserva di ottenere dagli uffici preposti il quadro delle disponibilità e le linee del programma operativo.

Al senatore Orlando viene quindi conferito l'incarico di riferire favorevolmente.

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Singapore, con Protocollo e Scambio di Note per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, firmata a Singapore il 29 gennaio 1977 » (1250), approvato dalla Camera dei deputati.

(Esame)

La Convenzione — su cui riferisce il senatore Orlando - ricalca analoghe intese, fra Italia ed altri Paesi, dirette ad evitare doppie imposizioni e a prevenire evasioni fiscali nel settore delle imposte sul reddito.

Il relatore ne segnala la rilevanza per le iniziative economiche italiane in Singapore, mettendo in evidenza la particolare normativa adottata in ordine a talune categorie di redditi (le royalties) relative ad opere letterarie, artistiche e cinematografiche.

Senza dibattito al senatore Orlando è conferito mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea.

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale sul caffè 1976, adottato a Londra il 3 dicembre 1975 » (1229), approvato dalla Camera dei deputati.

(Esame).

L'Accordo è illustrato alla Commissione dal senatore Ajello.

Esso succede a quello recentemente scaduto, risalente al 1968, e si prefigge l'obiettivo dell'equilibrio fra la domanda e l'offerta, con la stabilizzazione del mercato del prodotto di base, al fine di evitare le fluttuazioni di prezzo ed i negativi riflessi di queste sull'economia dei paesi produttori e su quella dei paesi consumatori.

La durata dell'accordo è sessennale ed interessa l'Italia, in modo particolare, perchè il nostro paese occupa, sul piano mondiale, il quarto posto dei paesi consumatori.

Nel proporre l'accoglimento, dopo aver formulato alcune considerazioni sul ritardo con cui anche questo Accordo viene sottoposto all'approvazione del Parlamento, il senatore Ajello sottolinea come esso si iscriva nel quadro del dialogo Nord-Sud venendo incontro ad almeno una delle richieste del Gruppo dei 77, e cioè a quella della stabilizzazione dei prezzi delle materie prime.

Segue il dibattito: il senatore Cifarelli riprende il tema del ritardo con cui al Parlamento vengono sottoposti i provvedimenti di ratifica degli accordi internazionali e chiede se l'Accordo sia stato negoziato d'intesa con gli altri paesi della Comunità; il senatore Pecoraro accenna a possibili rimedi concreti. diretti ad accelerare l'iter delle ratifiche dei trattati internazionali; analoghe considerazioni sono fatte dal senatore Orlando, che si richiama a specifiche indicazioni relative agli accordi diretti a prevenire le doppie imposizioni; il senatore Calamandrei - raccogliendo una precisazione del sottosegretario Sanza sulla lentezza con cui, malgrado l'impegno del Ministero degli affari esteri, procede il concerto con gli altri Dicasteri propone di sentire i funzionari competenti. non solo degli Affari esteri, ma anche degli altri Ministeri concertanti, in relazione ad alcuni provvedimenti di ratifica presentati con significativo ritardo all'approvazione parlamentare, in modo da permettere di far luce sulle cause oggettive delle lentezze.

Aderisce a quest'ultima proposta il presidente Viglianesi, mentre su di esse esprime riserve il senatore Cifarelli; la senatrice Carettoni suggerisce poi che, nelle relazioni introduttive, vengano esplicitati tempi e modi di effettuazione del concerto fra i Dicasteri.

Dichiara la propria disponibilità il sottosegretario Sanza, e quindi il senatore Ajello fornisce al senatore Cifarelli le assicurazioni richieste quanto alle intese con gli altri paesi della Comunità e si associa alle proposte formulate dai senatori Calamandrei e Tullia Romagnoli Carettoni.

La Commissione conferisce, infine, al senatore Ajello, l'incarico di riferire favorevolmente.

« Autorizzazione di spesa per la partecipazione italiana al Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP) » (1224), approvato dalla Camera dei deputati. (Esame).

Riferisce il senatore Calamandrei.

Con il provvedimento si dispone la erogazione della somma necessaria per il contributo che l'Italia si è impegnata a versare all'UNDP per l'anno 1977 (3 miliardi e 600 milioni) e per l'anno 1978 (4 miliardi e 500 milioni). Per i successivi anni, l'ammontare verrà determinato con la legge di bilancio.

Il Programma delle Nazioni Unite in questione, spiega il senatore Calamandrei, costituisce uno degli strumenti internazionali dotati di maggiori potenzialità. Formatosi nel 1965 in seguito alla fusione di precedenti iniziative dell'ONU, ha come obiettivo l'approntamento dei programmi di sviluppo (studi di fattibilità, progetti di preinvestimento, gestioni dei fondi raccolti, eccetera) dei paesi nuovi; il relatore espone poi sinteticamente i modi di funzionamento dell'UNDP. che opera in una pluralità di settori — economia, istruzione, servizi pubblici, sanità, alloggi, protezione sociale, pianificazione territoriale - provvedendo anche ad un coordinamento dell'attività delle varie Agenzie specializzate dell'ONU (FAO, UNIDO, OMS, eccetera).

Quanto al volume monetario di tale attività, dai venti milioni di dollari del 1950 impegnati dall'ONU nel settore della cooperazione tecnica, si è giunti ai 500 milioni del 1977, e si discute oggi di un ulteriore espansione qualitativa dei compiti.

Il relatore esprime quindi una serie di valutazioni circa l'impegno finanziario italiano, in rapporto sia ai cosiddetti « rientri », sia delle risorse messe a disposizione dell'UNDP, sia al ruolo direttivo che nel suo ambito l'Italia vuole assolvere, sia al numero di funzionari di nazionalità italiana in esso operanti (pari a 249).

Si associa quindi all'ordine del giorno espresso dall'altro ramo del Parlamento per un congruo aumento del contributo italiano al Programma, suggerendo a sua volta di cogliere lo spunto del dibattito in corso per indirizzare al Governo l'invito al assumere come punto-cardine di riferimento, per la politica italiana di cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo, il Programma dell'ONU di cui si tratta e si riserva di formulare a tal fine un ordine del giorno da presentare all'Assemblea, per il quale chiede sin d'ora l'adesione dei Gruppi.

Nel dibattito che segue intervengono i senatori Cifarelli e Pecoraro.

Il senatore Cifarelli, dopo aver espresso apprezzamento per l'ampia esposizione del senatore Calamandrei, dichiara di concordare con le sue conclusioni e lo invita a formulare senza indugio l'ordine del giorno, in modo che possa essere presentato come espressione collegiale alla Commissione.

Il senatore Pecoraro, che manifesta a sua volta apprezzamento per la relazione del senatore Calamandrei, chiede al rappresentante del Governo di fornire al Parlamento un quadro chiaro e coordinato delle varie iniziative internazionali per lo sviluppo, non solo al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni, ma anche per permettere di seguire una linea coerente nel campo della cooperazione tecnica.

Accogliendo l'invito del senatore Cifarelli, quindi, il relatore Calamandrei sottopone alla Commissione il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

nell'esaminare il disegno di legge numero 1224, recante l'autorizzazione di spesa per la partecipazione italiana al Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP),

invita il Governo:

a considerare l'UNDP come uno dei punti di riferimento principali nella strumentazione internazionale della strategia dello sviluppo, a cui gli indirizzi e i programmi nazionali italiani di partecipazione a tale strategia, nella loro globalità, debbono necessariamente collegarsi.

0/1224/1/3

CALAMANDREI

A nome del Governo il sottosegretario Sanza dichiara di accogliere l'ordine del giorno, convenendo, in generale, sulla necessità di una più impegnata partecipazione italiana al Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo: egli si ugura pertanto un aperto confronto sulla strategia globale per la cooperazione tecnica con i paesi nuovi, che riesca a far superare una visione meramente commerciale della politica italiana nel settore.

Segue un breve dibattito sull'ordine del giorno formulato dal relatore Calamandrei: vi partecipano i senatori Cifarelli, Pecoraro, il proponente e il rappresentante del Governo.

Quindi la Commissione accoglie il documento perchè venga presentato all'Assemblea e conferisce al senatore Calamandrei l'incarico di riferire favorevolmente.

« Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note tra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa di Jugoslavia, effettuato in Belgrado il 28 e 29 dicembre 1976, relativo alla proroga, fino al 31 dicembre 1977, dell'Accordo relativo alla pesca, firmato dai due Stati il 15 ottobre 1973 » (1232), approvato dalla Camera dei deputati. (Rinvio dell'esame).

Il relatore Calamandrei chiede di poter riferire nella prossima seduta, augurandosi che nel frattempo possano essere presentati al Parlamento gli strumenti di ratifica afferenti alle altre due proroghe che si sono rese necessarie dopo quella in titolo; sottolinea al riguardo la opportunità di un chiaro approccio del problema, anche nei confronti di una opinione pubblica ad esso quanto mai attenta e sensibile.

Il sottosegretario Sanza fa presente le difficoltà con cui l'Italia deve misurarsi nell'ambito del dibattito fra Jugoslavia e CEE, la cui logica non può essere ignorata dal nostro paese.

Il senatore Cifarelli esprime il timore che un rinvio dell'esame possa dar luogo ad erronee interpretazioni, ed il senatore Calamandrei assicura di avere ben presenti, nella loro interezza, i complessi dati del problema e gli interessi italiani da tutelare, precisando che la propria richiesta è dovuta esclusivamente ad una esigenza di approfondimento.

Consente la Commissione: si stabilisce pertanto di rinviare l'esame alla seduta che si terrà nella prossima settimana.

« Approvazione ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Convenzione internazionale dell'8 febbraio 1949 per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale, adottato a Washington l'8 aprile 1975 » (1231), approvato dalla Camera dei deputati.

(Esame).

Riferisce il senatore Pecoraro.

Il Protocollo introduce un nuovo meccanismo di ripartizione della spesa per il funzionamento della Commissione, istituita dalla Convenzione per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale (cui l'Italia ha aderito nel 1952), con lo scopo di combattere il depauperamento delle risorse ittiche e di promuovere un coordinato sistema di sfruttamento: in luogo di una quota fissa annua, i paesi aderenti contribuiranno ora con un criterio di ripartizione ispirato a proporzionalità.

Il relatore propone l'accoglimento, dopo aver formulato una osservazione sulla relazione introduttiva con cui il Governo ha presentato il provvedimento al Parlamento: la Commissione, senza dibattito, gli conferisce mandato a riferire all'Assemblea.

SULLE PROCEDURE DI FORMAZIONE DEI TRATTATI INTERNAZIONALI

In un breve intervento, il senatore Villi sottopone alla Commissione il problema di talune carenze tecniche che è dato riscontrare in testi di accordi internazionali sottoposti alla ratifica del Parlamento, carenze che in qualche caso ne hanno imposto il ritiro e la rinegoziazione.

Egli ritiene infatti che non vi sia solo un'esigenza di acceleramento delle procedu-

re di ratifica dei trattati internazionali, ma anche di studio dei modi come coinvolgere competenti livelli parlamentari nella fase elaborativa e di negoziazione. Precisa di non avere suggerimenti specifici ma di ritenere doveroso sollevare il problema.

Segue un intervento del sottosegretario Sanza, che fornisce alcune delucidazioni su taluni aspetti preparatori delle varie fasi negoziali; quindi il presidente Viglianesi esprime l'avviso che il tema toccato meriti approfondimento ed il senatore Cifarelli formula l'invito ad una maggiore puntualizzazione ed esplicitazione, nei casi dovuti, delle riserve e delle critiche cui gli strumenti convenzionali possano dar luogo.

La seduta termina alle ore 13,10.

DIFESA (4°)

Mercoledì 28 giugno 1978

Presidenza del Presidente SCHIETROMA

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Caroli.

La seduta ha inizio alle ore 10,10.

IN SEDE REFERENTE

« Modificazioni ed integrazioni di norme concernenti l'ordinamento delle bande musicali dell'Arma dei carabinieri, dell'Esercito, dell'Aeronautica militare, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo musicale della Marina militare » (1973), d'iniziativa del senatore Schietroma ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il presidente Schietroma ricorda che la 5^a Commissione ha dato sul disegno di legge in titolo un parere contrario del quale non è ancora pervenuto il testo.

Interviene quindi il sottosegretario Caroli, il quale premette che l'iniziativa di legge è legata a due specifici ordini del giorno presentati in Parlamento ed accolti dal Governo, che ne ha recepito le indicazioni in un provvedimento relativo ai sottufficiali delle tre Forze armate attualmente in fase di concerto. L'oratore afferma che il disegno di legge in esame solleva alcune perplessità, sia per le difformità nella progressione di carriera dei componenti le Bande musicali non giustificabili per l'appartenenza a Corpi od Armi diverse, sia soprattutto per una serie di disposizioni che determinano ingiusti vantaggi o discriminazioni.

Il senatore Arrigo Boldrini propone che l'esame del disegno di legge venga sospeso per abbinarlo a quello del provvedimento in fase di predisposizione di cui ha fatto cenno il sottosegretario Caroli. Dopo interventi del presidente Schietroma e del relatore De Zan, la proposta è accolta.

« Modifica alla tabella I annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sostituita dall'allegato A alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito » (937), d'iniziativa dei senatori Vettori ed altri. (Seguito dell'esame e rinvio).

Il senatore Margotto, sciogliendo la riserva espressa nella seduta del 14 giugno dichiara che il Gruppo comunista è contrario a chiedere il passaggio del disegno di legge in sede deliberante, secondo quanto prospettato dal relatore Della Porta. I senatori comunisti, che non intendono rifiutarsi — prosegue l'oratore — all'esame dei problemi sottintesi dall'iniziativa in esame, ritengono tuttavia che l'iniziativa medesima, come anche i disegni di legge nn. 1049 e 1130, vadano esaminati insieme al disegno di legge, recentemente approvato dal Consiglio dei ministri e che sarà prossimamente presentato al Parlamento, concernente la revisione della generale normativa della legge 10 dicembre 1973 n. 804.

Dopo interventi del presidente Schietroma, del senatore Arrigo Boldrini e del relatore Della Porta (che non concorda sulla proposta di rinvio formulata dal senatore Margotto), la proposta di rinvio è accolta dalla Commissione.

« Modifiche alle norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali chimici farmacisti in servizio permanente dell'esercito e alle norme sul reclutamento degli ufficiali farmacisti della Marina militare » (1072).

(Esame e richiesta di assegnazione in sede deliberante).

Il senatore Della Porta riferisce sul disegno di legge, tendente ad agevolare l'arruolamento di ufficiali chimici farmaceutici in servizio permanente mediante l'abrogazione della disposizione per la quale gli aspiranti alla predetta categoria devono essere forniti di diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico ovvero di quello di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista e successivamente frequentare corsi universitari, per conseguire, se laureati in farmacia, la laurea e l'abilitazione in chimica, se laureati in chimica, la laurea e l'abilitazione in farmacia. Il disegno di legge prevede per i giovani che saranno ammessi all'Accademia di sanità militare interforze, la sostituzione del corso di laurea in farmacia con quello di chimica e tecnologia farmaceutica e stabilisce inoltre che il cennato obbligo alla frequenza di corsi universitari successivi per il conseguimento della seconda laurea divenga semplice titolo per l'avanzamento in carriera. Il relatore Della Porta conclude raccomandando una pronta approvazione del provvedimento.

Interviene quindi il senatore Tolomelli che, preannunciando il favore dei senatori comunisti al disegno di legge, propone che sia chiesta al Presidente del Senato l'assegnazione in sede deliberante.

La proposta è accolta all'unanimità, con il consenso del rappresentante del Governo.

IN SEDE CONSULTIVA

- « Potenziamento del Corpo della guardia di finanza » (1228).
- « Adeguamento dell'organico dei generali di divisione della Guardia di finanza » (1069), d'iniziativa dei senatori Schietroma e De Zan. (Parere alla 6ª Commissione).

(Esame e rinvio).

Il senatore De Zan, presidente della Sottocommissione pareri, fa presente che l'esa-

me dei disegni di legge in titolo è stato rimesso alla Commissione, su iniziativa del presidente Schietroma, per il particolare rilievo che hanno i due provvedimenti. Il disegno di legge n. 1228, prosegue l'oratore, costituisce quasi una legge promozionale per la Guardia di finanza: muovendo da una riorganizzazione della stessa essa prevede un congruo aumento di tutti gli organici ed un sensibile impegno per l'addestramento, la qualificazione professionale e la dotazione di mezzi e strumenti per gli appartenenti al Corpo. Il disegno di legge n. 1069, di più limitata portata, concerne invece l'aumento di una unità del numero dei generali di divisione previsti nell'organico.

Il senatore De Zan, dopo aver rilevato che nella predisposizione del disegno di legge n. 1228 è mancato inspiegabilmente il concerto con il Ministro dell'interno e con quello della difesa, nonostante che ci si occupi del riordinamento di un corpo che fa parte integrante delle forze armate dello Stato e agisce rilevantemente nel settore dell'ordine pubblico, propone di trasmettere alla Commissione di merito parere favorevole, con le osservazioni che emergeranno dal dibattito.

Dopo un intervento del presidente Schietroma, il seguito dell'esame è rinviato, su proposta del senatore Donelli, al fine di una valutazione più approfondita. La Commissione delibera altresì di chiedere alla Commissione di merito la proroga del termine per l'emissione del parere.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Dopo che il senatore Signori ha rivolto un invito al Governo a presentare al Senato il disegno di legge predisposto in materia di aumento delle paghe dei militari ed ha sollecitato altresì la risposta alla propria interrogazione n. 3 - 00978 (rivolta al Ministro della difesa sulla ventilata soppressione dell'Ospedale militare di Livorno), il senatore Donelli chiede che venga convocato l'Ufficio di Presidenza della Commissione per definire il programma dell'indagine conoscitiva sulle accademie e sulle scuole militari e valutare eventuali altre iniziative nel medesimo settore delle indagini conoscitive.

Il senatore De Zan sollecita infine la risposta all'interrogazione da lui rivolta al Ministro della difesa sulla ventilata soppressione dell'Ospedale militare di Brescia (n. 3-00988).

Il presidente Schietroma avverte che l'Ufficio di Presidenza si riunirà possibilmente mercoledì o giovedì della prossima settimana.

La seduta termina alle ore 12.45.

FINANZE E TESORO (6ª)

GIOVEDÌ 29 GIUGNO 1978

Presidenza del Presidente Segnana

Intervengono il Ministro del commercio con l'estero Ossola ed i Sottosegretari di Stato per le finanze Erminero e per il tesoro Mazzarrino.

La seduta ha inizio alle ore 12.

IN SEDF PEFERPNTE

« Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 224, recante conferimento di fondi al Mediocredito centrale nonchè concessione della garanzia di cambio sui prestiti in Italia della Comunità europea per l'energia atomica » (1239). (Esame e rinvio).

Il senatore Andreatta, relatore alla Commissione, si richiama anzitutto all'opportunità di inserire i futuri impegni finanziari in un quadro di programmazione triennale della spesa pubblica, sottolineando la necessità di fare il possibile per ridurre gli oneri a carico del bilancio dello Stato.

Sulla base di questa premessa ritiene che l'incremento di 900 miliardi del fondo contributi costituito presso il Mediocredito centrale, previsto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 224, possa essere ridotto a 700 miliardi e che una quota parte di detto incremento, pari a lire 250 miliardi, debba essere utilizzata per la corresponsione di contributi in conto interessi su operazioni finanziate con provvista effettuata all'estero.

Il relatore, con ampie argomentazioni di ordine monetario e finanziario, spiega l'importanza di questa sua proposta di indurre le banche a provvedersi di fondi sul mercato delle valute, ponendo in evidenza come ciò sia conveniente alla luce della favorevole situazione di detto mercato e assai utile ai fini del riequilibrio della bilancia valutaria, che si gioverebbe dell'afflusso delle divise in tal modo raccolte.

Il senatore Andreatta annuncia quindi la presentazione di un apposito emendamento all'articolo 1 del decreto-legge, ispirato ai concetti testè espressi. Fa cenno altresì di un altro emendamento per la sostituzione del secondo comma dell'articolo 16 della legge n. 227 del 1977 sulla garanzia assicurativa contro il rischio di cambio in materia di contratti di fornitura di merci, di prestazioni di servizi ed esecuzione di lavori all'estero, anche se stipulati da impresa estera nella quale vi sia partecipazione di un operatore italiano. Illustra infine ulteriori proposte di modifica agli articoli 19 e 24 della predetta legge n. 227, rivolte a sopprimere l'autorizzazione concessa, caso per caso, dal Ministro del tesoro per la corresponsione da parte del Mediocredito centrale dei contributi in conto interessi, allo scopo di attuare una maggiore snellezza procedimentale e di consentire il prefinanziamento a tasso agevolato dei prestiti concessi da istituti e banche esteri.

Concludendo, ritiene che il Parlamento debba usare il massimo rigore nel valutare i futuri impegni a carico del bilancio e sottolinea che, attraverso la provvista di valuta sui mercati internazionali, si potrà favorire un afflusso di fondi in misura superiore al prestito che in questi giorni ci si appresta a negoziare con il Fondo monetario internazionale.

È dichiarata aperta la discussione generale.

Il senatore Luzzato Carpi, riservandosi di approfondire nel corso della discussione sui singoli articoli le proposte avanzate dal relatore, ritiene che l'attuale sistema di finanziamento dei crediti all'esportazione richieda annualmente una assegnazione di fondi per contributi non inferiore a quella prevista dal provvedimento in discussione, con prespettive quindi estremamente gravose per il bi-

lancio dello Stato. A fronte di questi pesanti oneri, si avverte l'esigenza che il Parlamento venga adeguatamente informato degli indirizzi programmatici di gestione osservati nella concessione dei crediti. Il Presidente del Consiglio o, su sua delega, il Ministro del bilancio devono pertanto riferire sui criteri di utilizzazione dei fondi stanziati e sull'attività svolta dal CIPES (Comitato interministeriale per la politica economica estera) onde evitare la concessione sporadica delle previste agevolazioni, al di fuori di ogni disegno programmatorio oppure in forme talvolta non remunerarative.

Il senatore Luzzato Carpi lamenta poi la mancata attuazione dell'articolo 24 della legge n. 227 che, ammettendo al contributo in conto interessi le operazioni di credito all'esportazione finanziate con provvista estera, consentirebbe un sensibile risparmio, atteso il meno elevato tasso di interesse pagato per la provvista in dollari o in altra valuta pregiata. Per evitare infine che gli impegni assicurativi ad alta rischiosità contratti dalla SACE comportino ulteriori oneri per le finanze pubbliche prospetta la possibilità di ricorrere alla concessione dei crediti di cui agli articoli 26 e 27 della predetta legge in favore dei Paesi in via di sviluppo. Il senatore Luzzato Carpi annuncia la presentazione di appositi emendamenti.

Il senatore Giacalone, dichiarandosi disponibile ad esaminare le proposte avanzate dal senatore Andreatta, chiede lo stralcio dell'articolo 3 del decreto-legge n. 224, sulla garanzia statale contro i rischi di cambio per i prestiti in valuta concessi dalla Comunità europea dell'Energia atomica, in quanto tale norma si connette all'attuazione del programma nucleare ancora in discussione.

Il senatore Andreatta, replicando agli intervenuti, si compiace che il senatore Luzzato Carpi abbia accolto l'impostazione contenuta nella sua relazione, mentre — a proposito della richiesta del senatore Giacalone — manifesta il dubbio che l'eventuale stralcio dell'articolo 3 possa comportare un ritardo nei finanziamenti a favore degli enti principalmente interessati (ENEL, CNEL, in particolare).

Il ministro Ossola giudica favorevolmente i suggerimenti avanzati dal relatore, con la sola avvertenza dell'opportunità, quando eventualmente mutasse la situazione del mercato dei capitali, di modificare con decreto del Ministro del tesoro l'anzidetto limite del 50 per cento, stabilito per la provvista in valuta estera da parte del nostro sistema bancario. Dopo aver dichiarato, in risposta alle richieste espresse dal senatore Luzzato Carpi, che il Governo intende adempiere all'obbligo di trasmettere al Parlamento ogni semestre la relazione prevista all'articolo 28 della legge n. 227, manifesta varie perplessità sulla proposta di stralcio avanzata dal Gruppo comunista.

Prende a questo punto la parola il senatore Li Vigni che, dopo aver sottolineato il carattere fortemente innovativo di talune proposte negli emendamenti annunciati dal senatore Andreatta, i quali richiedono, a suo avviso, un adeguato approfondimento forse difficilmente compatibile con il termine di decadenza del decreto-legge, si domanda se non sia opportuno che il Governo valuti la possibilità di lasciar decadere il provvedimento presentandone un altro che tenga conto delle risultanze emerse dal dibattito ed anche, quindi, della proposta di stralcio dell'articolo 3 avanzata dal Gruppo comunista non certo per ragioni dilatorie.

È in ogni caso indispensabile, a suo avviso, conoscere preventivamente l'orientamento della Commissione industria, per cui, se non si potrà far proseguire l'esame in sede congiunta con detta Commissione, occorrerà almeno acquisirne il parere prima di procedere nell'iter.

In relazione alle considerazioni del senatore Li Vigni, che comporterebbero un rinvio del seguito dell'esame, il senatore Andreatta osserva che la maggioranza degli emendamenti da lui proposti sono di carattere valutario e creditizio — e quindi di stretta competenza della 6ª Commissione — concernendo questioni connesse alla possibilità di effettuare la ricordata provvista in valuta sui mercati esteri. Per sgombrare il terreno da ulteriori perplessità in favore

di un prosieguo o di una assai rapida ripresa dell'esame del disegno di legge, il relatore si dichiara anche disposto a non presentare in Commissione, riservandosi di farlo in Assemblea, le citate modifiche all'articolo 16 della legge n. 277 (in ordine alle quali più evidente può apparire la competenza della Commissione industria) che sono, del resto, di minor rilievo nel contesto del provvedimento.

Dopo un breve intervento del presidente Segnana, insistendo ancora il senatore Li Vigni sulla necessità di ottenere preventivamente il parere della 10^a Commissione, si conviene che la Presidenza si farà carico di sollecitare in proposito la Commissione industria, con l'intesa che, appena pervenuto tale parere, la Commissione si convocherà nuovamente per proseguire l'esame del disegno di legge di conversione.

La seduta termina alle ore 13,20.

Giovedì 6 luglio 1978

Presidenza del Presidente Segnana

Intervengono il Ministro del commercio con l'estero Cssola ed i Sottosegretari di Stato per le finanze Erminero, per il tesoro Mazzarrino e per l'industria, il commercio e l'artigianato Sinesio.

La seduta ha inizio alle ore 12.

IN SEDE REFERENTE

« Conversione in legge del decreto-legge 26 masgio 1973, n. 224, recante conferimento di fondi al Mediocredito centrale nonchè concessione della garanzia di cambio sui prestiti in Italia della Comunità europea per l'energia atomica » (1239). (Seguito e conclusione dell'esame).

Il presidente Segnana fa presente preliminarmente che la Commissione è stata convocata, malgrado la concomitanza delle votazioni per l'elezione del Presidente della Repubblica, a causa dei ristretti tempi a disposizione per la conversione del decretolegge n. 224, sul quale si sono già espresse in sede consultiva alcune Commissioni, e per evitare una convocazione nella prossima settimana nel caso in cui, ove possibile, il provvedimento fosse posto all'ordine del giorno dell'Assemblea martedì 11 luglio, come sarebbe negli intendimenti.

Dopo che il ministro Ossola ha dichiarato che si adopererà per un sollecito esame da parte dell'altro ramo del Parlamento qualora il diregno di legge fosse approvato dal Senato nella prossima settimana, la Commissione riprende la discussione, sospesa il 29 giugno.

Il senatore Pollidoro riconosce la necessità di attribuire al Mediocredito centrale i fondi necessari per il finanziamento delle operazioni con l'estero previste dalla legge n. 227 del 1977 e dichiara che il Gruppo comunista è quindi favorevole alla conversione del decreto-legge n. 224; chiede però un approfondimento della materia trattata dall'articolo 3, concernente l'energia nucleare, riservandosi di proporre un apposito emendamento soppressito nell'intento di stralciare tale argomento, in attesa appunto di chiarire meglio il problema.

Riferendosi poi agli emendamenti proposti dal senatore Andreatta nella precedente seduta, espone alcune perplessità su quelle proposte che innovano la legge n. 227, dei cui risultati, a suo parere, occorrerebbe compiere una valutazione complessiva prima di procedere a delle modifiche. In questo quadro dovrebbe, tra l'altro, essere discussa la attività svolta dalla SACE e dal Mediocredito centrale nei primi sei mesi di applicazione della legge.

Il Gruppo comunista è peraltro consenziente nei confronti dell'emendamento all'articolo 1 del senatore Andreatta che riduce da 900 a 700 miliardi il fondo contributi costituito presso il Mediocredito centrale e che stabilisce che 250 miliardi dovranno essere utilizzati per la corresponsione di contributi in conto interessi su operazioni finanziate con provvista all'estero. Il Gruppo comunista ritiene tuttavia necessario, prosegue il senatore Pollidoro, incrementare il fondo rotativo di cui all'articolo 26 della legge n. 227 per sviluppare la cooperazione

internazionale a favore dei paesi in via di sviluppo in misura superiore rispetto a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge.

La Commissione passa all'esame degli emendamenti, che sono riferiti agli articoli del decreto-legge.

All'articolo 1, oltre a quello del senatore Andreatta prima citato (emendamento 1.1), viene preso in considerazione un emendamento proposto dal senatore Luzzato Carpi (emendamento 1.2), che riduce il predetto fondo contributi costituito presso il Mediocredito da 900 ad 800 miliardi e che non prevede la provvista effettuata all'estero indicata invece nell'emendamento Andreatta.

Il senatore Luzzato Carpi spiega che, data la difficoltà di prevedere l'andamento del mercato internazionale dei capitali, sembrerebbe inopportuno stabilire per legge un vincolo di provvista all'estero e che sarebbe quindi preferibile l'assunzione di un impegno del Governo affinchè inviti a compiere le operazioni di provvista all'estero.

Il senatore Andreatta ritiene che non esistano le difficoltà sul mercato internazionale che preoccupano il senatore Luzzato Carpi e si dichiara scettico sulla possibilità di attivare e di rendere effettivi gli inviti che il Ministero del tesoro dovrebbe formulare secondo quanto suggerito dallo stesso senatore.

Il ministro Ossola dichiara egualmente che non dovrebbero sussistere le preoccupazioni accennate dal senatore Luzzato Carpi, il quale, sentite le assicurazioni del Ministro, ritira l'emendamento.

La Commissione approva quindi la modifica dell'articolo 1 proposta dal senatore Andreatta.

All'articolo 2 il senatore Luzzato Carpi presenta un emendamento che aumenta il fondo rotativo di cui all'articolo 26 della legge n. 227 di altri 100 miliardi (emendamento 2. 1), sottolineando l'insufficienza della dotazione di tale fondo e la scarsità dell'apporto italiano al progresso dei Paesi in via di sviluppo.

Il senatore Andreatta rileva, tra l'altro, l'effetto di notevole appesantimento che la cifra di 100 miliardi avrebbe sul prossimo bilancio dello Stato e si dice al massimo

favorevole ad incrementare *pro quota*, anno per anno, dal 1978 al 1985, l'entità dei versamenti indicati nell'articolo 2.

Il ministro Ossola premette che l'ulteriore dotazione di 100 miliardi comporta valutazioni di ordine finanziario sulle quali potrebbe esprimersi compiutamente solo dopo aver consultato il Ministro del tesoro. Sottolinea comunque che l'articolo 26 della legge n. 227 va visto in correlazione con il successivo articolo 27, che potrebbe dispiegare i suoi effetti di finanziamento ai Paesi in via di sviluppo anche con l'incremento del fondo rotativo dei soli 53 miliardi attualmente previsti dall'articolo 2, senza necessità di ulteriori aumenti. Prega quindi il senatore Luzzato Carpi di non insistere nel suo emendamento.

Dopo che il senatore Pollidoro ha posto in rilievo l'importanza politica dei crediti finanziari destinati al miglioramento della situazione economica e monetaria dei Paesi in via di sviluppo, il senatore Luzzato Carpi ritira per il momento l'emendamento, cui annette preminente rilievo politico, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

Accolto l'articolo 2 del decreto-legge, viene accantonato il successivo articolo 3, riservandosi il senatore Giacalone di presentare nel prosieguo dell'esame un eventuale emendamento soppressivo. Sull'argomento trattato da detto articolo il senatore Andreatta riterrebbe comunque necessari alcuni chiarimenti da parte del Ministero dell'industria.

Viene poi dichiarato precluso, in quanto direttamente collegato all'emendamento 2. 1, un emendamento all'articolo 4 del senatore Luzzato Carpi relativo alla copertura finanziaria dell'articolo 2 (emendamento 4. 1).

Vengono quindi accolti gli articoli 4 e 5 del decreto-legge.

Successivamente la Commissione prende in esame alcuni articoli aggiuntivi, da inserire nel disegno di legge di conversione, che riguardano gli articoli 16, 19, 24 e 32 della legge n. 227 del 1977.

Il senatore Andreatta illustra un emendamento sostitutivo del secondo comma dell'articolo 16 di detta legge tendente a concedere la garanzia assicurativa anche nel caso in cui il contratto sia stipulato da una im-

presa estera nella quale vi sia partecipazione di capitale dell'impresa italiana (emendamento 1.0.1).

Il senatore Pollidoro esprime talune perplessità, ritenendo preferibile l'attuale dizione dell'articolo 16. Dopo interventi del Ministro Ossola e del relatore, l'emendamento viene accantonato.

Parimenti viene accantonata una proposta di sostituzione dell'articolo 19 della legge numero 227 del senatore Andreatta (emendamento 1.0.2), tesa ad estendere l'intervento del Mediocredito centrale nella fase di approntamento della fornitura anche per i finanziamenti accordati agli operatori nazionali dalle aziende di credito ordinario, anzichè esclusivamente dagli istituti finanziari cosiddetti « primari ».

(La seduta, sospesa alle ore 13,30, viene ripresa alle ore 16,30).

L'esame riprende con la trattazione dell'articolo 3 del decreto-legge.

Di fronte alla contrarietà del Gruppo comunista, espressa in particolare dal senatore Giacalone, il sottosegretario Sinesio ed il senatore Ricci fanno notare che la decisione definitiva sul mantenimento o meno di tale articolo potrà essere rinviata all'Assemblea, cioè in una data successiva che può consentire i necessari approfondimenti. Dopo un intervento del senatore Andreatta, il senatore Giacalone, pur ribadendo la posizione della sua parte politica, decide per il momento di non presentare un emendamento soppressivo dell'articolo, riservandosi di farlo in Assemblea.

Dopo l'accoglimento, quindi, dell'articolo 3, il ministro Ossola presenta un emendamen to tendente ad aggiungere al testo del decreto, dopo l'articolo 4, un altro articolo in base al quale viene conferita al fondo ro tativo di cui all'articolo 26 della legge n. 227 la somma di 50 miliardi di lire, in ragione di 8 miliardi per il 1979 e di 7 miliardi per ciascuno degli anni dal 1980 al 1985 (emendamento 4/1).

Si dichiarano favorevolmente i senatori Andreatta, Pollidoro e Luzzato Carpi, il quale ultimo rileva che la proposta del Governo recepisce, almeno in parte, il contenuto del suo emendamento 2.1 esaminato nella mattinata. L'emendamento è accolto.

La Commissione accoglie poi l'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 224 con le modifiche al decreto stesso fino a questo punto deliberate.

Si passa poi alla trattazione di articoli aggiuntivi, da inserire dopo l'articolo 1 del disegno di legge di conversione, due dei quali erano stati accantonati nella mattinata.

Si riprende per primo in considerazione l'emendamento 1.0.1 presentato dal relatore all'articolo 16 della legge n. 227. Il senatore Luzzato Carpi avanza alcune perplessità ed il senatore Pollidoro ribadisce le riserve già espresse, pregando il senatore Andreatta di ritirare l'emendamento. Il ministro Ossola propone allora di modificare lo emendamento in modo che la garanzia assicurativa in esso prevista possa essere concessa « su parere favorevole del CIPES ». Il senatore Pollidoro ritiene che tali decisioni non dovrebbero essere rimesse ad un organo politico come il CIPES mentre il senatore Andreatta esprime il parere che anche questi interventi di tipo amministrativo possano considerarsi ammissibili da parte del suddetto Comitato interministeriale.

L'emendamento, rettificato secondo la proposta del ministro Ossola, posto in votazione, non è approvato.

Viene invece accolto l'emendamento 1.0.2 che era stato accantonato prima della sospensione dei lavori della mattina.

Si esaminano poi tre articoli aggiuntivi di modifica dell'articolo 24 della legge numero 227, due proposti dal senatore Andreatta (emendamenti 1.0.3 e 1.0.4) ed il terzo proposto dal senatore Luzzato Carpi (emendamento 1.0.3/1).

Al riguardo si apre un'ampia discussione nella quale intervengono a più riprese i senatori Andreatta, Luzzato Carpi, Pollidoro (che avanza a sua volta una proposta di modifica del suddetto articolo 24) ed il ministro Ossola.

La Commissione concorda quindi su di un testo di emendamento che assorbe le precedenti proposte: con tale testo si sostituisce l'articolo 24 della legge u. 227, abolendo la autorizzazione caso per caso del Ministro

del tesoro prevista al primo comma dell'attuale articolo 24 ed aggiungendo al secondo comma dello stesso articolo una lettera c) in base alla quale il Mediocredito centrale potrà corrispondere anche un contributo agli interessi in favore di istituti e banche esteri che finanzino direttamente contratti di esportazioni di beni e di servizi prodotti da imprese nazionali.

L'emendamento descritto, dopo una richiesta di chiarimento del senatore Pollidoro e un intervento del senatore Vitale viene approvato.

La Commissione approva poi con il parere favorevole del ministro Ossola e del sottosegretario Erminero un articolo aggiuntivo del senatore Luzzato Carpi mirante ad aggiungere un periodo all'ultimo comma dell'articolo 32 della legge n. 227 per stabilire che alle operazioni di provvista all'estero effettuate dal Mediocredito centrale non si applica la disciplina di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 (emendamento 1.0.5).

Il senatore Luzzato Carpi ritira un altro articolo aggiuntivo (emendamento 1.0.6) teso a non fare applicare la disciplina del predetto articolo 26 del decreto presidenziale n. 600 ai finanziamenti ottenuti all'estero dagli operatori nazionali ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 227.

A questo punto il sottosegretario Sinesio presenta un emendamento relativo a materia diversa da quella trattata dal decretolegge n. 224 per la sostituzione dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976, concernente la disciplina del credito agevolato al settore industriale (emendamento 1.0.7). Il Sottosegretario, illustrando la proposta, sottolinea che il sistema del cosiddetto prefinanziamento delineato dal citato articolo 19 non ha avuto pratica attuazione per varie difficoltà, ciò che ha portato al sostanziale fallimento delle misure di agevolazione alle iniziative industriali previste dalla norma. Il Governo, rileva il Sottosegretario, intende cogliere l'occasione del provvedimento in esame per introdurre una disposizione che si appalesa veramente urgente e di grandissima importanza.

Il senatore Pollastrelli, pur riconoscendo l'urgenza del problema, ritiene che l'argomento non possa essere inserito nel contesto di un provvedimento riguardante i crediti all'esportazione ed afferma che più opportunamente il Governo potrebbe sollevarlo in sede di Commissione bilancio in occasione dell'esame del disegno di legge n. 1196, che concerne appunto modifiche al decreto presidenziale n. 902.

Anche il senatore Ricci rileva la diversità della materia rispetto al provvedimento in discussione ed il senatore Luzzato Carpi si associa alle considerazioni del senatore Pollastrelli. Il senatore Andreatta, invece, pur prendendo atto dei dissensi espressi, sottolinea che l'urgenza del problema potrebbe indurre ad accogliere egualmente l'emendamento, eventualmente limitandone la validità per sei mesi.

Il sottosegretario Sinesio, a seguito tra l'altro di un nuovo intervento del senatore Pollastrelli che ribadisce quanto prima affermato, fa presente di essersi fatto portavoce della seria preoccupazione del Governo circa la gravissima situazione derivante dalla sostanziale inoperatività di importanti leggi di agevolazione all'industria; egli sottolinea, cioè, di aver manifestato una forte preoccupazione di natura politica che ha doverosamente sottoposto al Parlamento, delle cui decisioni non può che prendere atto.

Il senatore Ricci, suggerisce che il Governo studi la possibilità di riformulare l'emendamento, presentandolo in Assemblea, in modo da stabilire un meccanismo derogativo, per un periodo limitato, di quello attualmente previsto dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 902.

L'emendamento, dopo ulteriori interventi dei senatori Bonazzi e Li Vigni, viene ritirato.

Esaurito l'esame degli emendamenti, la Commissione dà mandato al senatore Andreatta di riferire in Assemblea favorevolmente alla conversione in legge del decreto con le modifiche accolte, e di chiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

IN SEDE DELIBERANTE

« Interpretazione autentica di alcune norme dell'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43 » (1261), d'iniziativa dei deputati Pellicani ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e approvazione).

Dopo brevi parole del presidente Segnana, che ricorda il carattere d'urgenza del provvedimento, il senatore Bonazzi, relatore alla Commissione, si richiama al decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito nella legge n. 43 del 1978, che contiene norme disciplinanti prevalentemente aspetti di spesa, prevedendo il solo articolo 14 una maggiorazione delle entrate comunali e provinciali, ed in particolare di alcune addizionali all'imposta sulla pubblicità, ai diritti sulle pubbliche affissioni e alla tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani.

Come prevede il terzo comma dell'articolo 14, l'aumento nella misura del cento per cento del tributo per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani doveva essere applicato rispetto alle « tariffe già deliberate », comunque nel limite costituito dal costo del servizio; nel caso non si raggiunga nel 1978 il gettito sufficiente a coprire tale costo, un ulteriore aumento del cento per cento dovrà essere applicato dal 1º gennaio 1979 in riferimento, questa volta, alle « tariffe in vigore nel 1977 ».

Le due diverse dizioni hanno dato luogo a perplessità interpretative, alimentate anche da una circolare ministeriale, potendo esse così comportare la sovrapposizione, nel 1978, di un raddoppio del tributo con altri aumenti, eventualmente già deliberati per l'anno stesso, ma non ancora entrati in vigore. Si deve inoltre tener conto che il raddoppio del gettito del tributo per la maggior parte degli enti locali avrebbe soddisfatto la finalità di coprire il costo del servizio di raccolta, mentre un ulteriore aggravio della tassa in questione si sarebbe riversato proprio su quelle comunità le cui amministrazioni avevano sollecitamente provveduto ad adeguare le tariffe. Si è avvertita pertanto l'esigenza di una norma interpretativa che chiarisca l'espressione impiegata al terzo comma dell'articolo 14, specificando che trattasi di tariffe non solo già deliberate ma anche effettivamente in vigore per l'anno 1977.

Contrariamente all'interpretazione di cui sopra, relativa al tributo per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani, a proposito delle addizionali rispettivamente del 50 e dell'80 per cento previste per l'imposta sulla pubblicità e per i diritti sulle pubbliche affissioni (art. 2), l'interpretazione ministeriale comporta una applicazione riduttiva, perchè riferita esclusivamente alla tariffa base dei predetti tributi, non considerando le maggiorazioni tariffarie disposte per tipi particolari di pubblicità o per certe particolari località, in relazione alla specifica efficacia del mezzo pubblicitario. Secondo tale interpretazione. si viene a registrare un sensibile vantaggio di costo proprio per quanti fanno uso dei mezzi pubblicitari di maggiore efficacia.

Si rende pertanto necessaria l'approvazione di una disposizione interpretativa che chiarisca come le predette addizionali devono essere applicate sull'intero importo del tributo, determinato in base alle tariffe deliberate o prorogate per il 1978, comprensivo anche delle maggiorazioni.

Dopo brevi interventi dei senatori Luzzato Carpi e Ricci, che concordano con le valutazioni espresse dal relatore, il presidente Segnana, pur approvando il fine perseguito con la disposizione interpretativa di cui all'articolo 2, ravvisa tuttavia corretta l'interpretazione ministeriale; per regola generale infatti le addizionali tributarie si applicano esclusivamente alle tariffe base e non anche al tributo calcolato comprendendo anche le maggiorazioni.

Dopo alcune precisazioni del senatore Bonazzi (secondo il quale molte delle cosiddette maggiorazioni hanno in realtà natura di veri e propri tributi differenziati) ed una breve dichiarazione del sottosegretario Erminero (che concorda con gli scopi del provvedimento) sono posti in votazione ed approvati i tre articoli e quindi il disegno di legge nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 19,30.

ISTRUZIONE (7a)

Mercoledì 28 giugno 1978

Presidenza del Presidente Spadolini

Intervengono il Ministro della pubblica istruzione Pedini ed il Sottosegretario di Stato allo stesso Dicastero Franca Falcucci.

La seduta ha inizio alle ore 10,40.

IN SEDE REFERENTE

- « Riforma universitaria: modifiche al testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 » (18), d'iniziaviva del senatore Nencioni;
- « Misure per la riforma dell'Università » (486), d'im ziativa dei senatori Bernardini ed altri;
- « Riforma dell'ordinamento universitario » (649), d'iniziativa dei senatori Cipellini ed altri;
- « Nuova disciplina delle strutture del personale universitario » (653), d'iniziativa dei senatori Barbaro ed altri;
- « Riforma dell'Università e dell'istruzione artistica » (663);
- « Riforma dell'ordinamento universitario » (686), d'iniziativa dei senatori Ariosto ed altri;
- « Riordinamento delle strutture universitarie » (810), d'iniziativa dei senatori Crollalanza ed altri;
- « Riordinamento dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica » (1043), d'iniziativa dei senatori Balbo e Bettiza;
- « Istituzione, in via sperimentale, presso la facoltà di medicina e chirurgia, di corsi di laurea in odontoiatria » (114), d'iniziativa del senatore Signori:
- « Valutazione dei servizi prestati come assistente non di ruolo retribuito e come contrattista universitario ai fini dell'anzianità di carriera » (313) d'iniziativa del senatore Carraro:
- Istituzione di corsi di diploma per la formazione e la qualificazione di educatori animatori di comunità » (490), d'iniziativa dei senatori Tanga ed altri;
- « Estensione agli assistenti di ruolo dell'articolo 3, comma decimo, del decreto-legge 1º ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, in materia di nomine » (648), d'iniziativa dei senatori Andò ed altri;

- « Ordinamento delle scuole di servizio sociale. Riconoscimento legale delle scuole non statali e del titolo di assistente sociale » (735), d'iniziativa dei senatori Barbi ed altri;
- « Istituzione presso le facoltà di ingegneria di corsi di laurea in ingegneria economica » (1111), d'iniziativa dei senatori Basadonna e Nencioni.

Petizioni nn. 25, 27, 56, 61, 72.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Prosegue l'esame degli articoli del testo di riferimento dei provvedimenti di riforma universitaria elaborato dal relatore Cervone, rinviato il 27 giugno.

Riprende l'esame dell'articolo 8 relativo al dipartimento, tenendo conto delle risultanze del dibattito tenutosi al riguardo nelle sedute del 21 e del 27 giugno.

Sulla base di modifiche prevalentemente formali proposte nella seduta precedente dal relatore, dal senatore Bernardini e dal sottosegretario Franca Falcucci, vengono accolti (con rilievi integrativi dei senatori Masullo ed Innocenti) i primi due commi in una nuova formulazione, in base alla quale il dipartimento è la sede fondamentale della ricerca scientifica e didattica nell'Università. Esso organizza uno o più settori di ricerca e di didattica aventi finalità comuni o caratteristiche affini; disciplina le attività di ricerca e di studio per il conseguimento del dottorato di ricerca; concorre con gli altri dipartimenti all'organizzazione degli insegnamenti per i corsi di diploma di istruzione universitaria, di laurea e di specializzazione.

La Commissione accoglie poi un emendamento — presentato dal senatore Borghi — sostitutivo dei commi terzo, quarto, quinto e sesto, con proposizione aggiuntiva prospettata dal senatore Bernardini (su cui concorda il presidente Spadolini) per il mantenimento della sostanza del quarto comma del testo originario. In base alla nuova formulazione, i criteri per la costituzione dei dipartimenti con l'indicazione dei settori scientifici e di insegnamento essenziali per caratterizzarli, nonchè la loro connessione con i corsi di diploma, di laurea e di specializzazione, sono definiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su conforme parere del

CUN, tenendo conto delle proposte avanzate dai singoli atenei (il senatore Urbani, cui replica il sottosegretario Franca Falcucci, mette in rilievo come la norma tenda a deferire al Ministro la sola determinazione dei settori caratterizzanti, lasciando le ulteriori decisioni all'autonomia delle università).

Vengono successivamente soppressi, in quanto pleonastici, i commi settimo e decimo. Il senatore Zito ripropone il comma aggiuntivo, da inserire dopo il settimo comma, presentato nella precedente seduta dal senatore Maravalle e volto a stabilire la possibilità per lo statuto dell'Università di prevedere dipartimenti atipici. Sul concetto di atipicità, ed in particolare se intenderlo riferito ai criteri di costituzione dei dipartimenti o (come appare l'indicazione prevalente) ai contenuti scientifici e di insegnamento che caratterizzano i medesimi (con accenni all'autonomia universitaria, alla necessità di evitare il proliferare dei dipartimenti, alla collocazione comunitaria della nostra Università), intervengono brevi rilievi del presidente Spadolini e dei senatori Zito, Urbani, Bernardini, Plebe, Masullo e Bompiani. Infine, su invito del Presidente, il senatore Zito si riserva di studiare un'eventuale, nuova formulazione del comma in questione per una diversa collocazione (anche in connessione con l'articolo 2 già approvato, relativo allo statuto dell'Università).

La Commissione delibera quindi di accantonare i commi ottavo ed undicesimo (da riesaminare in connessione con l'articolo 24 sulla ricerca scientifica universitaria) e dodicesimo e tredicesimo (da riprendere al momento in cui si definiranno i commi nono, decimo ed undicesimo dell'articolo 2, relativi al regolamento di ateneo).

Dopo una breve discussione (con interventi del ministro Pedini e dei senatori Bernardini e Faedo), viene infine accolto senza modificazioni — e si conclude così l'esame dell'articolo 8, che viene ad assumere la formulazione sopra riportata — il nono comma, secondo il quale il dipartimento dispone di personale docente e non docente, di locali, di mezzi, attrezzature e fondi che amministra e gestisce nel rispetto delle norme previste

nella presente legge, nello statuto e nel regolamento dell'Università. Dispone di laboratori e servizi scientifici che, ai soli fini di attività di ricerca, possono anche essere localizzati fuori sede.

Successivamente, dietro proposta della senatrice Ruhl Bonazzola e con l'assenso del relatore e del Governo, vengono accantonati gli articoli 9, 10, 11 e 12 (relativi agli organi del dipartimento: assemblea, consiglio, giunta, direttore); si conviene che tali articoli verranno presi in esame dopo che incontri informali tra i Gruppi, da tenersi durante il periodo dell'elezione del Capo dello Stato, avranno sciolto i nodi tuttora esistenti, e che intanto si prosegua nell'esame dei successivi articoli del titolo II. Viene altresì stabilito (il Governo si rimette a tale decisione) l'accantonamento anche dell'articolo 13 sui consigli di corso, in considerazione del contrasto esistente al riguardo (ricordato dal relatore) fra la posizione del Gruppo comunista, favorevole all'istituzione di un unico consiglio interdipartimentale, e quella delle altre forze politiche, che sono per la creazione di diversi consigli di corso per ogni tipo di titolo di studi.

Avendo la Commissione nella seduta pre cedente convenuto sulla soppressione dell'articolo 14 sugli organi di ateneo (in quanto ripetitivo dell'articolo 7), riprende l'esame dell'articolo 15. Preliminarmente, il presidente Spadolini fa presente che la prosecuzione dell'esame degli articoli del titolo II comporta. in considerazione delle numerose norme che precedono e che sono state accantonate, la prefigurazione, su alcuni punti, di formulazioni sospensive (che verranno definite solo una volta sciolti i nodi a monte); essa, in ogni caso, esclude che il titolo II possa considerarsi integralmente varato. Concordano con l'osservazione del Presidente il relatore ed i senatori Buzzi ed Urbani, i quali formulano anche rilievi di carattere generale sul metodo di lavoro che si sta seguendo (il primo lamentando che sia mancata una disamina generale del testo di riferimento, il secondo prospettando l'opportunità di proseguire l'esame degli articoli del titolo II, dato che i punti di dissenso sugli organi del dipartimento e sui consigli dei corsi - inerenti il direttore, la presenza dei docenti nel consiglio di dipartimento e le competenze di questo, e l'eventuale istituzione dei consigli interdipartimentali — sono limitati).

Dell'articolo 15 relativo al consiglio di ateneo, la Commissione accoglie il primo comma (con un emendamento formale del Governo), ed i primi tre punti del secondo comma senza modificazioni. Il punto 4), dopo proposte correttive avanzate dal Presidente, dal sottosegretario Franca Falcucci e dai senatori Buzzi e Masullo, viene ad assumere una nuova formulazione: i punti 5) e 6) sono accolti senza modificazioni, mentre i punti 7) e 9) (che diventa 8) nel testo approvato dalla Commissione) sono accolti con emendamenti formali presentati rispettivamente dai senatori Bernardini e Zito, ed il punto 8) diventa. come proposto dal senatore Buzzi (lievemente modificato — secondo quanto suggerito ieri dalla senatrice Falcucci — al primo capoverso e con la soppressione del secondo capoverso della formulazione originaria), comma autonomo da inserire dopo il secondo comma.

I primi tre commi dell'articolo 15 assumono pertanto una formulazione, secondo la quale al consiglio di ateneo spetta il governo amministrativo e la gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Università. In particolare, il consiglio di ateneo: 1) delibera sul bilancio di previsione, sulle eventuali variazioni dello stesso e sul conto consuntivo; 2) provvede alla ripartizione dei fondi di dotazione per la ricerca scientifica tra i dipartimenti; 3) esamina le proposte di modifica dello Statuto e delibera sulle stesse; 4) provvede all'organizzazione dei servizi amministrativi, e, sentiti i relativi consigli, predispone la dotazione dei locali e delle attrezzature a favore dei dipartimenti e dei corsi di diploma, di laurea e di eventuale specializzazione; provvede altresì alla ripartizione presso i dipartimenti, secondo le esigenze. delle diverse categorie del personale non docente; 5) esercita la vigilanza sulla conservazione del patrimonio immobiliare e mobile dell'Università; 6) delibera su tutti i provvedimenti che interessano la gestione amministrativa patrimoniale e finanziaria dell'Università: 7) discute ed approva la relazione annuale del rettore sullo stato della ricerca e della didattica nell'Università e la trasmette al Consiglio universitario nazionale con le eventuali osservazioni; 8) approva il regolamento di ateneo secondo quanto detto nel provvedimento in esame.

Si prevede poi che il consiglio di ateneo, per questioni riguardanti lo statuto o di carattere specificamente didattico-scientifico, possa servirsi di commissioni consultive che provvedano ad una preliminare istruttoria di delibere aventi attinenza alle materie interessanti le suddette questioni.

Per quanto riguarda il terzo comma del testo di riferimento (che diventa quarto comma nel testo accolto dalla Commissione), si approvano senza modificazioni le lettere a), b), c) (salvo riserva di coordinamento con quanto verrà deciso in relazione all'istituzione di più consigli di corsi o di un consiglio interdipartimentale), e), f), g), h), i), l), nonchè la lettera d) con modificazioni ed una lettera aggiuntiva, da inserire dopo la lettera h), su proposta del Governo e volta ad introdurre nel consiglio di ateneo un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, cui il senatore Urbani esprime la contrarietà del Gruppo comunista (al riguardo, perplessità esprimono anche i senatori Brezzi e Zito, mentre il ministro Pedini fa presente che il rappresentante del Ministero non svolgerebbe compiti di vigilanza sulle università - funzione al momento accantonata, ma di cui auspica l'introduzione, anche se mediante l'attivazione di strutture diverse - bensì consentirebbe il collegamento del mondo universitario con la realtà nazionale, anche in relazione alle proiezioni internazionali che si vanno delineando; sulla formulazione del Ministro concorda il Presidente, mentre il senatore Urbani ricorda il controllo finanziario ed amministrativo sulle università che l'articolo 18 prefigura attraverso l'istituzione del collegio dei revisori dei conti). Risulta pertanto un testo, in base al quale il consiglio di ateneo è composto da: a) il rettore che lo presiede: b) dodici docenti di ruolo di cui sei ordinari e sei associati; c) quattro studenti in rappresentanza degli iscritti ai corsi di laurea o di diploma eletti dagli

studenti facenti parte dei relativi consigli (con la riserva da specificare in relazione alla soluzione della questione relativa agli eventuali consigli interdipartimentali sollevata in sede di articolo 13) e dei consigli di dipartimento; d) due rappresentanti degli iscritti al dottorato di ricerca ed ai corsi di specializzazione; e) tre rappresentanti del personale non docente; f) un rappresentante della regione in cui ha sede l'università; g) due rappresentanti del comune in cui ha sede l'università; h) un membro nominato, su terna proposta dal Consiglio nazionale delle ricerche, dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Ministro della ricerca scientifica; h-bis) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione; i) due membri nominati, su terna proposta dal CNEL, dal Ministro della pubblica istruzione in rappresentanza dei lavoratori dipendenti ed autonomi e degli imprenditori; 1) il direttore amministrativo con voto consultivo.

Vengono quindi accolti con lievi modificazioni (dopo interventi del Presidente, del relatore e dei senatori Buzzi, Trifogli e Masullo) i commi quarto (che diventa quinto nel nuovo testo), sesto e settimo, nonchè senza modificazioni i commi ottavo, nono e decimo. Su proposta del relatore, si conviene altresì sulla soppressione del secondo periodo del quarto comma (in relazione alla successiva fissazione di una norma concernente le modalità delle elezioni svolgentisi nelle università) e del quinto comma (in quanto la riduzione dei rappresentanti regionali e comunali all'interno del consiglio di ateneo elimina l'esigenza della tutela delle minoranze).

I commi dal quinto al decimo all'articoto 15 vengono pertanto ad avere una formulazione, secondo la quale i componenti di cui alle lettere b), c), d) ed e) sono eletti dalle rispettive componenti. Il consiglio di ateneo dura in carica quattro anni, tranne i rappresentanti degli studenti e degli iscritti al dottorato di ricerca ed ai corsi di specializzazione che sono rinnovati ogni biennio, ed è convocato dal rettore, di norma, una volta al mese ed ogni qualvolta lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti. Al consiglio,

che si deve costituire entro l'anno accademico successivo alla costituzione, anche provvisoria, dei dipartimenti, sono trasferite le funzioni del consiglio di amministrazione e del Senato accademico, che si sciolgono all'atto dell'insediamento del consiglio di ateneo. Si prevede inoltre che nessun membro, elettivo o designato, possa far parte del consiglio di ateneo per più di due volte consecutive, e che gli atti del consiglio stesso siano pubblici.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 16 relativo alla giunta di ateneo. In ordine al primo comma, sulle modalità di composizione di tale organo, in particolare in relazione al punto se i membri della giunta vengono eletti dalle singole categorie (con pericoli corporativistici) o dalla totalità del consiglio di ateneo (pur nel rispetto di una differenza di rappresentatività, per cui i docenti vengono ad assumere una presenza più incidente), si apre un breve dibattito, cui partecipano, con formulazione di proposte alternative (e tenendo presente il carattere esecutivo della giunta ed esigenze di snellezza e funzionalità dell'organo prospettate in particolare dal senatore Urbani), il relatore, il Presidente ed i senatori Buzzi, Urbani ed Innocenti. La Commissione conviene infine con una nuova formulazione del primo comma avanzata dal senatore Urbani, in base alla quale si prevede la costituzione, in seno al consiglio di ateneo, di una giunta presieduta dal rettore e composta da due professori ordinari, due professori associati, un rappresentante degli studenti ed un rappresentante del personale non docente, eletti dal consiglio stesso. Alle riunioni della giunta partecipa il direttore amministrativo con voto consultivo.

Vengono quindi accolti senza modificazioni i commi secondo, terzo e quinto e con modificazioni prospettate dal sottosegretario Franca Falcucci (ed interventi del relatore e dei senatori Urbani e Masullo che solleva alcune riserve) il quarto comma. Secondo il nuovo testo, il rettore in caso di assenza o di impedimento è sostituito dal pro-rettore. La giunta prepara i lavori del consiglio di ateneo, delibera in via di ur-

genza sulle materie di competenza del consiglio, salvo ratifica da parte di quest'ultimo che la deve esercitare alia sua prima ed immediata convocazione. La giunta può deliberare in via di urgenza solo sulle materie indicate ai numeri 4), 5) e 6) del precedente articolo. Ogni membro della giunta, su delibera della stessa giunta e su proposta del rettore, può essere incaricato di curare uno o più settori della vita dell'ateneo.

La Commissione prende quindi in esame l'articolo 17 relativo al rettore. Dopo interventi del Presidente, del relatore, del Ministro e dei senatori Bernardini, Urbani, Zito e Masullo, il primo comma viene accolto con emendamenti formali e l'accantonamento prospettato dal Ministro — della norma relativa ai rapporti del rettore con il Consiglio universitario nazionale (più in generale, il senatore Bernardini sottolinea l'opportunità di rapporti diretti fra gli organi di ateneo ed il CUN, mentre il senatore Urbani lamenta ostacoli frapposti dalla burocrazia ministeriale all'autonomia universitaria), per un riesame da compiere in sede di definizione delle funzioni del CUN. Risulta pertanto che il rettore presiede alla gestione unitaria dell'Università di cui ha la rappresentanza legale; provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di ateneo; adotta nei confronti del personale docente e non docente e degli studenti i provvedimenti nelle materie di sua competenza; cura i rapporti con il Ministero della pubblica istruzione, con gli enti locali e con gli altri enti ed organismi nazionali ed internazionali interessati ai problemi dell'attività universitaria secondo i punti indicati all'articolo 4); adotta ogni altro provvedimento ad esso attribuito. Il rettore è responsabile dell'esecuzione degli atti a lui devoluti per delega del Ministro della pubblica istruzione o per disposizione di statuto, di regolamento o di legge.

Sul secondo comma si apre una breve discussione (con interventi del Presidente che prospetta una sua formulazione, del relatore e dei senatori Faedo, Masullo ed Urbani) sulla figura del pro-rettore che sostituisce il rettore in caso di assenza o impedimento di questi. La Commissione concorda infine con una nuova formulazione del comma (proposta dal senatore Masullo), secondo la quale il rettore designa tra i docenti ordinari eletti nel consiglio di ateneo un pro-rettore che possa esercitarne le funzioni in caso di assenza o impedimento. Il rettore può altresì nominare altri pro-rettori tra i docenti. Ai pro-rettori possono essere delegate funzioni attinenti ai servizi amministrativi e contabili.

Il terzo ed il quanto comma vengono accolti senza modificazioni; il quinto è approvato con l'innalzamento a quattro anni del periodo di durata in carica del rettore. Risulta un testo per il quale il rettore, che può a domanda essere esonerato dall'insegnamento, è eletto tra i professori ordinari dai docenti di ruolo dell'ateneo a maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre convocazioni. In caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti; è eletto chi riporta maggiori voti. Il rettore dura in carica quattro anni.

Si passa quindi all'articolo 18 relativo alla gestione contabile ed al controllo.

Il ministro Pedini illustra un emendamento da lui presentato e volto ad una semplificazione del testo attraverso la soppressione dei commi quinto e sesto, nonchè ottavo, nono e decimo (concernenti materie a suo avviso da disciplinare con fonte regolamentare). Restano in piedi i commi primo, secondo e terzo, che vengono accolti nella formulazione originaria (ne sottolineano la validità il Presidente ed il senatore Bernardini), in base alla quale le università hanno autonomia patrimoniale finanziaria e contabile, nell'ambito delle norme stabilite dalla presente legge. Non è consentita la gestione di fondi fuori bilancio. Le università, per la gestione patrimoniale finanziaria, ivi compresa la redazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, ogni anno solare, sono tenute a uniformarsi a norme che saranno stabilite in un regolamento amministrativo contabile da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione. di concerto con il Ministro del tesoro.

Il quarto comma (cui il senatore Bernardini propone un emendamento aggiuntivo a fini di connessione con il penultimo comma dell'articolo 24 sulla ricerca scientifica universitaria) viene, su proposta del Ministro, accantonato per approfondire, in relazione al controllo della Corte dei conti e dalla Ragioneria generale dello Stato, l'effettiva congruità di un contributo statale assegnato alle università senza destinazione specifica.

Senza modificazioni vengono accolti i commi quinto (che per il relatore può anche essere soppresso, mentre per il senatore Urbani va mantenuto all'interno dell'articolo 18 e non collocato in quello relativo al rettore), settimo, nono e decimo; con modificazione formale viene approvato l'ottavo comma. Risulta una formulazione in base alla quale il rettore dell'università, sulla base delle deliberazioni dei competenti organi di ateneo, provvede alla distribuzione dei fondi spettanti ai singoli dipartimenti.

Presso ciascuna università è istituito un collegio di revisori dei conti composto di tre membri di cui uno designato dal Ministro del tesoro, con funzioni di presidente, e due dal Ministro della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a direttore di divisione aggiunto o equiparato. Le relative funzioni saranno disciplinate nel regolamento previsto dal precedente comma.

Il collegio è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione e dura in carica quattro anni.

Il collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione, le eventuali variazioni ad esso ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

I revisori dei conti possono assistere alle riunioni del consiglio di ateneo e del consiglio di amministrazione delle opere universitarie (le norme sul collegio dei revisori rappresentano nel complesso innovazioni legislative che, come dicono i senatori Bernardini ed Urbani, consentono di evitare abusi e non modificano l'attuale situazione che non prevede forme di controllo della Corte dei conti sulle università e sui loro fondi).

Il sesto comma, relativo all'autorizzazione preventiva della giunta di ateneo per le spese, viene infine accolto, come prospetta il Ministro, con riserva di coordinamento per la fissazione delle cifre di spesa che siano conformi alla nuova normativa in materia di contabilità generale dello Stato.

Il seguito dell'esame del testo di riferimento dei provvedimenti di riforma universitaria è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Spadolini rinnova l'invito ai Gruppi affinchè designino i propri rappresentanti nella Sottocommissione incaricata dell'esame preliminare dei disegni di legge recanti istituzione di nuovi atenei statali, della quale il senatore Faedo stabilirà al più presto i tempi di convocazione, anche durante l'elezione del Capo dello Stato.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 13.35.

Mercoledì 12 luglio 1978

Seduta antimeridiana

Presidenza del Presidente Spadolini

Intervengono il Ministro della pubblica istruzione Pedini ed il Sottosegretario di Stato allo stesso Dicastero Franca Falcucci.

La seduta ha inizio alle ore 10,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Spadolini fa presente l'opportunità che, in relazione al prosieguo dell'esame dei provvedimenti di riforma universitaria, la Commissione si dia un intenso ritmo di lavoro, possibilmente da concretarsi in un numero di cinque-sei sedute settimanali (da concentrarsi da martedì pomeriggio a venerdì mattina) fino ai primi giorni di agosto. Rap-

presenta anche l'esigenza che, in previsione dei provvedimenti che il Governo presenterà per far fronte ad urgenti problemi, in particolare concernenti il precariato universitario, l'istituzione del Consiglio universitario nazionale e la meccanica dei concorsi, ed in vista dell'esame del disegno di legge — attualmente alla Camera — sul precariato non universitario, la Commissione riprenda i suoi lavori, dopo la chiusura estiva, al più presto possibile, prevedibilmente nei primi giorni di settembre. Conviene la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

- « Riforma universitaria: modifiche al testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 » (18), d'iniziativa del senatore Nencioni;
- « Misure per la riforma dell'Università » (486), d'imziativa dei senatori Bernardini ed altri;
- « Riforma dell'ordinamento universitario » (649), d'iniziativa dei senatori Cipellini ed altri;
- « Nuova disciplina delle strutture del personale universitario » (653), d'iniziativa dei senatori Barbaro ed altri;
- « Riforma dell'Università e dell'istruzione artistica » (663):
- «Riforma dell'ordinamento universitario» (686), d'iniziativa dei senatori Ariosto ed altri:
- « Riordinamento delle strutture universitarie » (810), d'iniziativa dei senatori Crollalanza ed altri:
- « Riordinamento dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica » (1043), d'iniziativa dei senatori Balbo e Bettiza;
- « Istituzione, in via sperimentale, presso la facoltà di medicina e chivurgia, di corsi di laurea in odontolatria » (114), d'iniziativa del senatore Signori;
- « Valutazione dei servizi prestati come assistente non di ruolo retribuito e come contrattista universitario ai fini dell'anzianità di carriera » (313), d'iniziativa del senatore Carraro;
- « Istituzione di corsi di diploma per la formazione e la qualificazione di educatori animatori di comunità » (490), d'iniziativa dei senatori Tanga ed altri:
- « Estensione agli assistenti di ruolo dell'articolo 3, comma decimo, del decreto-legge 1º ottobre 1973,
 m. 530, convertito nella legge 30 novembre 1973,
 n. 766, in materia di nomine » (648), d'iniziativa dei senatori Andò ed altri;

- « Ordinamento delle scuole di servizio sociale. Riconoscimento legale delle scuole non statali e del titolo di assistente sociale » (735), d'iniziativa dei senatori Barbi ed altri;
- « Istituzione presso le facoltà di ingegneria di corsi di laurea in ingegneria economica » (1111), d'iniziativa dei senatori Basadonna e Nencioni.

Petizioni nn. 25, 27, 56, 61, 72. (Seguito dell'esame e rinvio).

Riprende l'esame del testo di riferimento dei provvedimenti di riforma universitaria elaborato dal relatore Cervone, sospeso nella seduta del 28 giugno.

Si passa all'esame degli articoli 7, 10, 11 e 12, accantonati il primo (relativo agli organi dell'Università) nella seduta pomeridiana del 21 giugno per essere discusso dopo l'esame delle norme concernenti i singoli organi dell'Università, e gli altri (relativi agli organi del dipartimento) il 27 giugno per ulteriori approfondimenti in materia fra le forze politiche.

Il relatore Cervone illustra alcune proposte di modifica emerse nel corso di incontri informali svoltisi fra i partiti durante le elezioni presidenziali (in relazione all'elezione del presidente Pertini, il presidente Spadolini formula vive felicitazioni ed espressioni augurali) per lo scioglimento dei nodi residui inerenti l'organizzazione dipartimentale.

Le modifiche concernono in particolare: una nuova formulazione dei numeri 1) e 2) dell'unico comma dell'articolo 7, volte ad individuare come organi dell'Università il Consiglio e la Giunta di dipartimento (il quale ultimo non è organo, bensì struttura portante dell'Università) ed il Consiglio di coordinamento didattico (al posto dei Consigli dei corsi previsti nel testo originario: sostituzione sulla quale il relatore esprime perplessità in ordine alla organizzazione della didattica); la soppressione (per un coordinamento con il secondo comma dell'articolo 11, a sua volta modificato con la previsione che il Consiglio di dipartimento è composto da tutti i docenti ordinari ed associati che afferiscono al dipartimento) del secondo comma dell'articolo 10 e la sostituzione delle lettere a), b), c) e d) di tale comma con quelli che diventano i numeri 8), 9), 10) ed 11) del primo comma (previe altre modifiche formali e di coordinamento ad alcuni numeri del comma); la soppressione dei commi sesto e tredicesimo; lievi ritocchi ai commi ottavo, nono ed undicesimo ed il trasferimento del quattordicesimo comma all'articolo 11; una nuova formulazione del dodicesimo comma per l'attribuzione alle diverse categorie del diritto di voto nelle materie di cui ai punti 8), 9) e 10) del primo comma della nuova stesura; agli articoli 11 e 12, sostituzioni, aggiunte, trasferimenti e soppressioni per lo più formali (salvo la richiamata modifica al secondo comma dell'articolo 11).

Sui quattro punti di dissenso che gli incontri politici hanno teso a dirimere (elezione del Direttore di dipartimento; eventuale istituzione dei Consigli interdipartimentali al posto dei Consigli dei corsi; composizione del Consiglio di dipartimento; diritto di voto delle categorie rappresentate in tale Consiglio), si sofferma il senatore Urbani.

Interviene quindi il ministro Pedini il quale, reso atto dell'avvicinamento delle posizioni che gli incontri fra le forze politiche avvenuti durante l'elezione del Capo dello Stato hanno determinato, fa tuttavia presente che le proposte di modifica del testo di riferimento emerse da tali contatti (cui il Governo è rimasto estraneo) sono di portata sostanziale (soprattutto in quanto sembrano tali da prefigurare, a suo avviso, una gestione assembleare del Consiglio di dipartimento, alcune competenze del quale direttamente concernenti la didattica andrebbero invece riservate al personale docente); chiede pertanto un rinvio dell'esame per un approfondimento da parte del Governo della natura e delle conseguenze delle modifiche ventilate. Dopo un accenno del senatore Urbani volto a sostenere l'opportunità di una prosecuzione dell'esame, eventualmente attraverso un'ulteriore disamina dei punti di dissenso (anche perchè la problematica del dipartimento è stata già ampiamente analizzata nel merito), il Ministro ribadisce le proprie riserve sostanziali e formali (per quanto riguarda modifiche, alla stesura delle quali il Governo non ha partecipato), salva in ogni caso la reciproca autonomia di giudizio e la responsabilità della Commissione in ordine ad un testo su cui il Governo — in caso non fosse tempestivamente messo a corrente delle revisioni prospettate dai Gruppi e dai Commissari — non potrebbe esprimere un parere.

Il presidente Spadolini, rammentate le competenze presidenziali in tema di garanzia della regolarità formale e di decisione delle questioni tecnico-procedimentali, richiama il diritto costituzionale del Governo di partecipare all'istruzione dei provvedimenti legislativi, con connesso potere di emendamento, per l'esercizio del quale è d'altronde necessario conoscere con qualche anticipo l'evolversi degli orientamenti parlamentari sul disegno di legge in esame.

Il senatore Bernardini, dichiaratosi d'accordo ad un breve rinvio del seguito dell'esame, accenna brevemente al merito delle modifiche emerse tra i partiti in tema di composizione del Consiglio di dipartimento, segnalando la necessità — in ordine ai richiamati pericoli di assemblearismo — di non fare, sotto il profilo della democratizzazione del governo delle strutture universitarie, un passo indietro rispetto alla già inadeguata costituzione degli attuali Consigli di facoltà. Richiamata l'opportunità, per quanto riguarda la presenza nel Consiglio di dipartimento delle componenti minoritarie, di un ridimensionamento degli iscritti al dottorato di ricerca e del personale non docente e di un rafforzamento della partecipazione del personale tecnico dei settori scientifici di insegnamento e didattica, l'oratore conclude auspicando una responsabilizzazione e moralizzazione complessiva dell'ambiente universitario.

Intervengono quindi i senatori Faedo, per il quale lo scioglimento del nodo concernente la composizione del Consiglio di dipartimento presuppone una chiarificazione del problema dei precari, in relazione alla necessità di evitare un sovradimensionamento della fascia dei docenti associati, ed Urbani, che richiama (premesso che la tendenza è verso la parificazione numerica tra ordinari ed associati) il ruolo di mediazione fra le forze politiche che il Governo deve esercitare (e su cui il Ministro da ampie assicurazioni) in ordine alla sussistenza di punti di dissenso.

Infine, il presidente Spadolini — ribadito come criterio di massima quello della previa presentazione di emendamenti da parte sia governativa che parlamentare, per dar modo all'interlocutore parlamentare e governativo di venirne tempestivamente a conoscenza — rinvia il seguito dell'esame dei provvedimenti di riforma universitaria, per consentire al Governo di approfondire le proposte di modifica agli articoli 7, 10, 11 e 12 del testo di riferimento emerse dai recenti incontri fra i partiti.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la Commissione tornerà a riunirsi oggi pomeriggio, alle ore 17, e domani giovedì 13 in due sedute alle ore 10 e 16,30, con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 12,05.

Seduta pomeridiana

Presidenza del Presidente Spadolini

Intervengono il Ministro per la pubblica istruzione Pedini e il Sottosegretario allo stesso Dicastero Franca Falcucci.

La seduta ha inizio alle ore 18,15.

IN SEDE REFERENTE

- « Kiforma universitaria: modifiche al testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 » (18), d'iniziativa del senatore Nencioni;
- « Misure per la riforma dell'Università » (486), d'iniziativa dei senatori Bernardini ed altri;
- « Riforma dell'ordinamento universitario » (469), d'iniziativa dei senatori Cipellini ed altri;
- « Nuova disciplina delle strutture del personale universitario » (653), d'iniziativa dei senatori Barbaro ed altri;
- « Riforma dell'Università e dell'istruzione artistica » (663):

- « Riforma dell'ordinamento universitario » (686), d'iniziativa dei senatori Ariosto ed altri;
- « Riordinamento delle strutture universitarie » (810), d'iniziativa dei senatori Crollalanza ed altri:
- « Riordinamento dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica » (1043), d'iniziativa dei senatori Balbo e Bettiza;
- «·Istituzione, in via sperimentale, presso la facoltà di medicina e chirurgia, di corsi di laurea in odontoatria » (114), d'iniziativa del senatore Signori;
- « Valutazione dei servizi prestati come asssitente non di ruolo retribuito e come contrattista universitario ai fini dell'anzianità di carriera » (313), di miziativa del senatore Carraro;
- « Istituzione di corsi di diploma per la formazione e la qualificazione di educatori animatori di comunità » (490), d'iniziativa dei senatori Tanga ed altri;
- « Estensione agli assistenti di ruolo dell'articolo 3, comma decimo, del decreto-legge 1º ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, in materia di nomine » (648), d'iniziativa dei senatori Andò ed altri:
- « Ordinamento delle scuole di servizio sociale, Riconoscimento legale delle scuole non statali e del titolo di assistente sociale » (735), d'iniziativa dei senatori Barbi ed altri;
- « Istituzione presso le facoltà di ingegneria di corsi di laurea in ingegneria economica » (1111), d'iniziativa dei senatori Basadonna e Nencioni.

Petizioni nn. 25, 27, 56, 61, 72.

(Rinvio del seguito dell'esame).

Il presidente Spadolini informa la Commissione sull'incontro da lui promosso con i rappresentanti dei Gruppi, al fine di superare l'impasse determinatasi in ragione della sussistenza di punti di dissenso in materia di organizzazione dipartimentale (concernenti, in particolare, l'elezione del Direttore di dipartimento, l'eventuale istituzione dei Consigli interdipartimentali al posto dei Consigli dei corsi, la composizione del Consiglio di dipartimento ed il diritto di voto delle categorie rappresentate in tale Consiglio).

Dall'incontro, più che proseguire nell'approfondimento dei nodi sul tappeto e tenendo presenti le perplessità avanzate dal Governo in materia, è emersa l'opportunità di accantonare i punti controversi e di passare all'esame del titolo III relativo alla programmazione universitaria. Tale soluzione è stata

integrata dal senatore Maravalle con una proposta mirante a prendere in esame, fin dalla prima seduta della settimana prossima e dopo la discussione sulla programmazione. il titolo VI relativo allo stato giuridico del personale, al varo del quale titolo è connesso lo scioglimento dei nodi tuttora sussistenti in tema di organizzazione dipartimentale e, più in generale, subordinata la ripresa in esame delle norme finora accantonate. Si tratta di una proposta che, come sottolinea il Presidente, dovrà avere il consenso dei Gruppi e che (anche per la connessione fra titolo VI e titolo VIII recante norme transitorie e finali) non dovrà significare, anche per le aspettative dell'opinione pubblica, di partiti e sindacati ed in previsione delle iniziative governative anticipatrici della riforma, vanificazione dell'obbiettivo di concludere l'esame del testo di riferimento prima della chiusura estiva, nè, in particolare, precostituire una situazione favorevole al varo di una normativa-stralcio sullo stato giuridico del personale. L'esame deve invece restare ispirato a criteri di globalità e prefigurare quei lineamenti riformatori generali che il Governo dovrà recepire quando presenterà in settembre i preannunciati provvedimenti anticipatori in tema di precari, istituzione del Consiglio universitario nazionale, revisione dei meccanismi concorsuali.

Alla luce della soluzione richiamata, ed in attesa di conoscere gli orientamenti dei Gruppi sulla proposta Maravalle, il Presidente prospetta la possibilità di un rinvio del seguito dell'esame del testo di riferimento, per consentire ai Gruppi di elaborare gli emendamenti da presentare alle norme del titolo III.

In relazione a ciò, il senatore Urbani (premesso che il Gruppo comunista farà sapere entro domani il proprio orientamento circa la proposta Maravalle, alla non accettazione della quale connette d'altro canto la ripresa in esame dei punti di dissenso in tema di organizzazione dipartimentale, per la verifica di ulteriori possibilità di incontro fra le diverse posizioni) propone, per snellire l'esame del titolo III, la ripresa del testo elaborato dalla Sottocommissione per l'esame preliminare della riforma: proposta poi ritirata davanti ai rilievi del relatore sul fatto che la formulazione da lui predisposta recepisce sostanzialmente il testo della Sottocommissione, e del Ministro sull'opportunità di assumere come punto di riferimento — senza preclusioni verso eventuali miglioramenti — il testo elaborato dal relatore.

Sulla proposta Maravalle si apre un breve dibattito cui partecipano il ministro Pedini, il presidente Spadolini ed i senatori Faedo, Bernardini, Plebe, Masullo e Villi.

A favore della proposta si dichiarano il Ministro ed il senatore Faedo, mentre il senatore Bernardini, pur riconoscendo che il passaggio all'esame del titolo VI contribuirà a sbloccare gli attuali impedimenti, solleva preoccupazioni per il modo frammentario e poco concludente con cui, a suo avviso, si procede, e per l'eventuale delinearsi di una situazione tale da costituire piattaforma per l'adozione di provvedimenti anticipatori esclusivamente volti alla regolazione dello stato giuridico del personale (con rilievo comparativo del senatore Villi su quanto avvenne in sede di riforma dei parastatali); auspica altresì che i soddisfacenti risultati del lavoro svolto in Sottocommissione ed in Commissione non vadano dispersi.

Pur dichiarandosi sostanzialmente d'accordo con la proposta Maravalle, preoccupazioni manifestano anche i senatori Plebe (per il quale occorre evitare che il titolo VIII, che verrà indubbiamente esaminato in connessione con il titolo VI, finisca per esaurire la riforma) e Masullo (per il quale l'esame del titolo VI non significa abbandono dei motivi profondi della riforma, anche per i fattori contraddittori che i provvedimenti anticipatori potrebbero introdurre.

Il presidente Spadolini, ribadito che l'esame del titolo VI si inserisce nell'ambito della discussione generale sulla riforma e non significa trascuranza degli altri titoli del testo di riferimento, ricorda la funzionalità di tale modo di procedere, da un lato come contributo allo scioglimento dei nodi tuttora sussistenti presso altri titoli e per mandare più ra-

pidamente avanti i lavori (in caso anche attraverso votazioni), e dall'altro per fissare i punti-chiave cui il Governo potrà fare riferimento in ordine alla presentazione del provvedimento sui precari (che è, d'altro canto, l'unico di quelli anticipatori a concernere — in certo modo — lo stato giuridico del personale).

La Commissione conviene infine sul rinvio del seguito dell'esame del testo di riferimento dei provvedimenti di riforma universitaria.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Su proposta del senatore Faedo, si conviene che la seduta della Sottocommissione incaricata dell'esame preliminare dei disegni di legge in materia di istituzione di nuove università statali si terrà martedì 18, alle ore 10.

La seduta termina alle ore 18,55.

GIOVEDì 13 LUGLIO 1978

Seduta antimeridiana

Presidenza del Presidente SPADOLINI

Intervengono il Ministro della pubblica istruzione Pedini ed il Sottosegretario di Stato allo stesso Dicastero Franca Falcucci.

La seduta ha inizio alle ore 10,30.

IN SEDE REFERENTE

- « Riforma universitaria: modifiche al testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 » (18), d'iniziativa del senatore Nencioni;
- « Mísure per la riforma dell'Università » (486), d'iniziativa dei senatori Bernardini ed altri;
- « Riforma dell'ordinamento universitario » (649), d'iniziativa dei senatori Cipellini ed altri;
- « Nuova disciplina delle strutture del personale universitario » (653), d'iniziativa dei senatori Barbaro ed altri;
- Riforma dell'Università e dell'istruzione artistica » (663);

- « Riforma dell'ordinamento universitario » (686), d'iniziativa dei senatori Ariosto ed altri;
- « Riordinamento delle strutture universitarie » (810), d'iniziativa dei senatori Crollalanza ed altri;
- « Riordinamento dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica » (1043), d'iniziativa dei senatori Balbo e Bettiza;
- « Istituzione, in via sperimentale, presso la facoltà di medicina e chirurgia, di corsi di laurea in odontoiatria » (114), d'iniziativa del senatore Signori;
- « Valutazione dei servizi prestati come assistente non di ruolo retribuito e come contrattista universitario ai fini dell'anzianità di carriera » (313), d'iniziativa del senatore Carraro;
- « Istituzione di corsi di diploma per la formazione e la qualificazione di educatori animatori di comunità » (490), d'iniziativa dei senatori Tanga ed altri:
- « Estensione agli assistenti di ruolo dell'articolo 3, comma decimo, del decreto-legge 1º ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, in materia di nomine » (648), d'iniziativa dei senatori Andò ed altri;
- « Ordinamento delle scuole di servizio sociale. Riconoscimento legale delle scuole non statali e del titolo di assistente sociale » (735), d'iniziativa dei senatori Barbi ed altri;
- « Istituzione presso le facoltà di ingegneria di corsi di laurea in ingegneria economica » (1111), d'iniziativa dei senatori Basadonna e Nencioni.

Petizioni nn. 25, 27, 56, 61, 72.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Prosegue l'esame del testo di riferimento dei provvedimenti di riforma universitaria elaborato dal relatore Cervone, rinviato nella seduta pomeridiana del 12 luglio.

Preliminarmente il presidente Spadolini comunica che, sulla base di contatti informali avuti con i rappresentanti dei Gruppi per la valutazione della proposta, ieri avanzata dal senatore Maravalle, mirante a prendere in esame, dopo il titolo III sulla programmazione, il titolo VI relativo allo stato giuridico del personale, è emersa la possibilità, come criterio di massima di dedicare le prossime cinque sedute all'esame del titolo III, ed eventualmente dei successivi, per iniziare poi — dalla seduta antimeridiana prevista per giovedì della prossima settimana — l'esame del titolo VI: da vagliare, come sottorinea il Presidente, non come base per provvedimenti anticipatori, bensì per garantire un modo di procedere più rapido e funzionale. Prende atto la Commissione.

Si passa all'esame del titolo III relativo alla programmazione universitaria.

Il sottosegretario Franca Falcucci illustra un emendamento volto a sostituire i primi cinque commi dell'articolo 19 (relativo al programma pluriennale universitario), in particolare prevedente, oltre a modifiche per lo più formali, l'inserimento del programma di sviluppo dell'Università nella legge di approvazione del bilancio dello Stato, la correzione della lettera b) del quinto comma (al fine di riferire la regolamentazione degli accessi degli studenti solo agli studi precedentemente seguiti) e la soppressione della lettera c) dello stesso comma (al riguardo, il Sottosegretario rappresenta la propria preoccupazione per l'inserimento, tra gli obiettivi del programma di sviluppo dell'Università, della distribuzione degli studenti fra gli atenei: obiettivo che, potendosi atteggiare a sostanziale limitazione degli accessi riferita alle capacità ricettive e scientifiche delle strutture universitarie, significherebbe, a suo avviso, l'introduzione di fatto del numero chiuso nelle università, in distonia con le norme costituzionali sul diritto allo studio).

Sull'ancoraggio del programma di sviluppo dell'Università alla legge di approvazione del bilancio si esprimono negativamente i senatori Perna (che rileva come non sia ancora entrata in vigore la nuova disciplina della contabilità generale dello Stato e lamenta la sostanziale riduzione della programmazione universitaria a mera posta contabile che deriverebbe dall'accoglimento dell'emendamento governativo), Bernardini, Brezzi ed Urbani (che fanno presente la limitazione di efficacia innovativa delle norme programmatorie, qualora integranella legge di approvazione del bilancio; il senatore Urbani lamenta anche un ridimensionamento di ruolo del Consiglio universitario nazionale nella predisposizione del programma di sviluppo che emergerebbe dall'approvazione dell'emendamento del Governo); perplessità sollevano anche il senatore Buzzi (che richiama inoltre il raccordo tra l'articolo 19 e l'articolo 6 relativo alla revisione ed istituzione di corsi e titoli,

di cui si è convenuto, nella seduta pomeridiana del 21 giugno, l'accantonamento per la ripresa dell'esame in connessione con l'articolo 19: l'articolo 6 inerisce alla gestione delle strutture universitarie, l'articolo 19 concerne la dinamica programmatoria, in particolare in relazione al rapporto fra capacità ricettiva degli atenei e domanda di accesso) ed il Presidente (che rileva l'opportunità del numero programmato), con preferenza per il testo elaborato dal relatore (il quale rammenta la genesi delle norme da lui predisposte in materia).

Il sottosegretario Franca Falcucci, pur rilevato che il richiamato ancoraggio al bilancio va letto in chiave tecnica e non riduttiva, e mira a portare sul piano della concretezza la programmazione universitaria, non insiste sul punto; accetta inoltre i primi cinque commi nel testo elaborato dal relatore, segnalando tuttavia l'esigenza di una diversa formulazione della lettera b) del quinto comma relativa alla regolamentazione degli accessi: una regolamentazione che, se fosse accolta nel disposto del testo di riferimento, potrebbe venire ispirata a criteri ulteriori rispetto a quello della coerenza con gli studi precedentemente seguiti e, in connessione con la lettera c) del quinto comma, specificamente riferirsi a quelle caratteristiche anomale delle nostre strutture universitarie tali da consentire l'introduzione di limitazioni al diritto di iscrizione alle università.

A favore del mantenimento della formulazione originaria della lettera b) del quinto comma, ricordando l'opportunità dell'introduzione di criteri programmatori flessibili e del numero programmato (cosa diversa dal numero chiuso) e che la regolamentazione degli accessi e la distribuzione degli studenti fra gli atenei sono obiettivi da definire successivamente in sede legislativa, si dichiarano il Presidente, i senatori Bernardini, Trifogli e Faedo, ed il relatore (che richiama il significato generale di adeguamento all'evoluzione della società rivestito dalla programmazione universitaria).

Perplessità sulla possibilità di accogliere l'articolo 19 senza avere prima chiarito i punti di dissenso emersi durante l'esame dell'articolo 6 accantonato (in particolare in re-

lazione all'opportunità di configurare la materia dei titoli di studio come momento istituzionale da disciplinare — eventualmente attraverso delega al Governo — al momento della riforma, e non da trasferire in sede di programmazione triennale) esprime il senatore Buzzi: intervengono sul punto anche i senatori Urbani e Perna (per i quali l'articolo 19 può essere anche affrontato autonomamente), Bernardini (per il quale è necessario lasciare alla dinamica programmatoria la ridefinizione di corsi e titoli) e Trifogli, nonchè il relatore (che richiama la connessione fra articolo 6 e articolo 19).

Il sottosegretario Franca Falcucci, ribadite le proprie riserve (di cui preannuncia l'eventuale riproposizione in Assemblea) circa un disposto che può riferire la regolamentazione degli accessi a criteri diversi da quello della coerenza con gli studi compiuti (prioritariamente seguito invece in sede di riforma della scuola secondaria superiore), con rischi di ulteriori turbative del mondo universitario, ritira l'emendamento governativo e si rimette alla Commissione; questa ultima accoglie quindi (con modifiche formali alla lettera f) del quinto comma e l'accantonamento proposto dal Presidente, cui si associa il senatore Trifogli, e con ripresa in connessione con l'esame delle norme transitorie e finali — della lettera i) dello stesso comma relativa al rapporto fra Regioni ed Enti locali ed università) i primi cinque commi dell'articolo 19 del testo di riferimento.

Si passa ai commi successivi. Su proposta del relatore e del Presidente, con adesione dei senatori Urbani e Trifogli, i commi sesto e settimo (relativi il primo ad alcune competenze del Consiglio universitario nazionale ed il secondo ai comitati di settore costituiti a latere del CUN) vengono accantonati per essere esaminati in sede di discussione dell'articolo 21 sulle attribuzioni del CUN. Vengono anche accantonati il comma decimo relativo alle dimensioni minime e massime del dipartimento (su proposta del Presidente e con brevi interventi del relatore e del senatore Bernardini, per il quale il tema del dimensionamento deve essere disciplinato in sede di programmazione, nonchè, eventualmente, anche in sede di organizzazione dipartimentale), per essere ripreso in connessione con l'esame dell'articolo 43 sulla fase sperimentale del funzionamento del dipartimento (con riserva espressa dal senatore Urbani di eventuale reinserimento in sede di programmazione), ed il comma undicesimo relativo all'attribuzione alla provincia di Bolzano di competenze legislative per il servizio dell'istruzione universitaria (su proposta del Governo — che aveva preliminarmente prospettato il trasferimento di tutti i commi dal sesto all'undicesimo in sede di esame dell'articolo 21 — e con assenso del Presidente e del senatore Urbani) per un approfondimento dei profili costituzionali in materia.

Con lievi modifiche prospettate dal Governo, vengono infine accolti i commi ottavo e nono nella formulazione originaria.

Secondo il testo approvato dell'articolo 19 (in ordine al quale il senatore Buzzi, nel dichiarare l'accoglimento del Gruppo democristiano, avanza la riserva che tale approvazione non precostituisca una situazione tale da pregiudicare l'ulteriore approfondimento dei nodi dell'articolo 6 sulla collocazione, in sede di programmazione o meno, della revisione ed istituzione di corsi e titoli, con eventuale delega al Governo), il Ministro della pubblica istruzione presenta al Parlamento, entro il 31 luglio di ogni triennio, un disegno di legge di programma di sviluppo dell'Università a partire dall'anno successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento; tale disegno di legge, completo delle indicazioni di copertura finanziaria, è approvato entro il 31 dicembre dello stesso anno di presentazione.

Entro il 31 luglio di ogni anno del triennio il Governo può presentare un disegno di legge di aggiornamento annuale del programma triennale, da approvarsi entro il 31 dicembre dello stesso anno di presentazione.

Il disegno di legge di programma è presentato dal Governo sulla base di una proposta elaborata dal Consiglio universitario nazionale secondo quanto appresso indicato.

Con il programma triennale di sviluppo delle università si intendono conseguire i seguenti essenziali obiettivi: a) il raccordo con le previsioni di sviluppo economico e sociale della società italiana al fine di ottenere una

crescita razionale del sistema universitario, nella sua alta qualificazione culturale e scientifica e nel suo concreto impegno ad effettuare il proprio lavoro in armonia con le esigenze della società; b) la regolamentazione degli accessi degli studenti anche in relazione agli studi precedentemente seguiti; c) la distribuzione degli studenti nei vari atenei, tenendo presenti e la capacità ricettiva di ogni università ai fini dell'utilizzazione ottimale delle strutture universitarie e la libertà e le possibilità economiche dello studente, specie se lavoratore; d) l'attuazione di misure adeguate a garantire il rigoroso svolgimento degli studi universitari, ad orientare le scelte degli studenti in corrispondenza delle loro attitudini in rapporto alle esigenze della società italiana ed a fissare le condizioni indispensabili perchè lo studente possa proseguire gli studi ed usufruire di determinati benefici; e) la ridefinizione eventuale dei titoli esistenti e la definizione dei nuovi titoli e dei relativi corsi di diploma, di laurea e di specializzazione; f) l'istituzione di nuove università statali, la creazione di nuovi corsi di diploma, di laurea e di specializzazione anche presso università esistenti, gli sdoppiamenti di sedi universitarie e la riorganizzazione di quelle esistenti secondo criteri generali di programmazione e funzionalità. A ciò si tengano presenti le corrispondenti esigenze di strutture edilizie ed attrezzature didatticoscientifiche, nonchè i parametri secondo cui nessuna università può essere articolata in meno di cinque dipartimenti e di tre corsi di laurea ed il numero complessivo degli studenti per ogni Università non superi i trenta mila iscritti. Le modalità ed i tempi entro cui le università eccedenti tali limiti sono riorganizzate sono previsti gradualmente nella legge di programma. L'attuazione di questo piano di istituzione e riorganizzazione deve prevedere la gradualità ed indicare tutte le somme necessarie al finanziamento iniziale per la costruzione degli impianti e quindi alla gestione con la copertura originaria relativa. Tale piano di localizzazione programmata di sedi universitarie deve rispondere al servizio di individuati bacini di utenza di corsi di diploma e di laurea e deve avere come obiettivo il raggiungimento di un equilibrato sistema universitario nazionale. Entra in questa visione programmata la possibilità di statizzazione di università legalmente riconosciute che almeno da cinque anni abbiano avuto riconoscimento giuridico; g) la programmazione degli organici del personale docente e non docente dei singoli atenei in relazione alle primarie esigenze della ricerca scientifica e della didattica; h) la determinazione dei piani di sviluppo della ricerca scientifica e della didattica; h) la determinazione dei piani di sviluppo della ricerca scientifica universitaria con la ripartizione annuale dei relativi finanziamenti, tenendo conto dei programmi in collaborazione tra le università e tra queste ed altri organismi. Tali proposte devono attuare quanto previsto nel successivo articolo 24.

Il testo approvato prevede anche che il Consiglio universitario nazionale ad ogni triennio, proponendo al Ministro il testo base del programma di sviluppo dell'Università, debba tenere presenti questi essenziali obiettivi, fissando nella relazione quelli raggiunti nel triennio precedente e le difficoltà incontrate, e propone al Governo, per il triennio successivo, per ognuno dei punti suindicati, i limiti, gli ambiti e le mete concrete cui si deve pervenire. Il Consiglio universitario nazionale, nel formulare la propria proposta al Ministro, deve tenere conto della indicazione degli organi di programmazione economica nazionale nelle materie di loro competenza, e delle proposte dei Consigli di ateneo e dei Consigli universitari regio-

Si passa quindi all'esame dell'articolo 20, riguardante l'istituzione e la composizione del Consiglio universitario nazionale.

Il sottosegretario Franca Falcucci prospetta l'opportunità di accantonare l'articolo, per esaminarlo dopo che saranno risolti i problemi riguardanti lo stato giuridico del personale. Dopo interventi, favorevoli alla prosecuzione dell'esame, del senatore Urbani e del presidente Spadolini, il senatore Zito, prendendo la parola sull'articolo nel suo complesso, osserva come, essendo il Consiglio universitario nazionale un organo di proposizione e di coordinamento, sarebbe più logico venisse distinto dal Ministero della

pubblica istruzione e quindi non venisse presieduto dal Ministro stesso, ma da un consigliere eletto. Non si mostra poi favorevole alla composizione di carattere troppo marcatamente corporativo che ad esso viene data, inadatta, come tale, a rispecchiare il carattere democratico che dovrebbe assumere l'organo.

Il sottosegretario Franca Falcucci illustra quindi alcuni emendamenti governativi all'articolo in esame. Essi riguardano, in particolare, la riformulazione della seconda parte del secondo comma, la modifica delle lettere *e*) ed *f*) del terzo comma e l'introduzione, allo stesso comma, di una lettera *i*) — prevedente la nomina di cinque membri da parte del Ministro della pubblica istruzione, che li sceglie tra professori ordinari ed associati — e la soppressione del tredicesimo comma.

Dopo gli interventi del presidente Spadolini, dei senatori Buzzi e Urbani e del sottosegretario Franca Falcucci, la Commissione accoglie l'emendamento governativo al secondo comma, con una modifica.

La Commissione accoglie poi l'emendamento governativo tendente a ridurre, alla lettera f) del terzo comma, da sei a quattro gli esperti designati dal CNEL ed un altro, del presidente Spadolini, tendente ad introdurre, alla lettera d), due ulteriori esperti designati dal Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali.

La Commissione decide quindi di accantonare l'esame della lettera e) del terzo comma, dopo un ampio dibattito. Il senatore Bernardini reputa essenziale che il Consiglio universitario nazionale sia tenuto a sentire i rappresentanti di tutte le Regioni, ove tratti affari che le riguardano. Il senatore Trifogli dichiara che, essendo stati previsti, all'articolo 22, i Consigli universitari regionali, dovrebbero far parte del Consiglio nazionale o un rappresentante per ogni Regione o nessun rappresentante regionale. Il senatore Urbani osserva come la norma in questione sia un punto qualificante, tendente a dare rilevanza esterna all'attività del Consiglio nazionale, soprattutto considerata la sua funzione programmatoria, e ricorda come in seno al dibattito tra i partiti siano emerse due posizioni, l'una tendente alla previsione della designazione di un esperto da parte di ogni regione e l'altra tendente alla elezione da parte del Parlamento: ciò per evitare che il Consiglio rispecchi esclusivamente le componenti universitarie, e non anche quelle sociali e politiche e per rispettare la diversità di compiti che gli competono rispetto ai Consigli universitari regionali.

Il presidente Spadolini fa presente che i rappresentanti delle Regioni, più opportunamente ridotti a due soli, potrebbero ben completare l'arco di competenze dei componenti il Consiglio, mentre si potrebbe trovare una formula che renda obbligatoria la consultazione con le regioni per i problemi cui esse sono interessate. Il sottosegretario Franca Falcucci reputa che sarebbe forse più opportuno prevedere momenti di raccordo con le regioni prima della definizione della programmazione, e quindi escludere i rappresentanti regionali dalla composizione del Consiglio, ma creare al contempo un vincolo procedurale alle sue decisioni. Su quest'ultima proposta esprime perplessità di carattere tecnico la senatrice Ada Valeria Ruhl Bonazzola.

Si decide inoltre di accantonare l'esame dell'emendamento aggiuntivo governativo costiuente la lettera i) del terzo comma. Al riguardo intervengono i senatori Bernardini, il quale fa presente il rischio di compromettere l'autonomia universitaria, dato che il Ministro già presiede il Consiglio; Trifogli, che reputa utile l'apporto di esperti per coadiuvare l'opera del Ministro, senza che essi possano snaturare la struttura dell'organismo: Urbani, che afferma l'opportunità di non istituzionalizzare il sistema delle nomine ministeriali; Brezzi, il quale osserva che tali esperti non costituirebbero altro che la longa manus del Ministro; e Borghi, il quale fa presente che essi, data la loro scarsa incidenza numerica, non potrebbero far prevalere la volontà ministeriale.

Dopo interventi del presidente Spadolini, del senatore Urbani e del sottosegretario Franca Falcucci, viene accolto l'emendamento governativo soppressivo del tredicesimo comma dell'articolo 20. Il seguito dell'esame è quindi rinviato alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle ore 13.

Seduta pomeridiana

Presidenza del Presidente Spadolini indi del Vice presidente Borghi

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Franca Falcucci.

La seduta ha inizio alle ore 16,45.

IN SEDE REFERENTE

- « Riforma universitaria: modifiche al testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 » (18), d'iniziativa del senatore Nencioni;
- « Misure per la riforma dell'Università » (486), d'iniziativa dei senatori Bernardini ed altri;
- « Riforma dell'ordinamento universitario » (649), d'iniziativa dei senatori Cipellini ed altri;
- « Nuova disciplina delle strutture del personale universitario » (653), d'iniziativa dei senatori Barbaro ed altri;
- « Riforma dell'Università e dell'istruzione artistica » (663);
- «Riforma dell'ordinamento universitario» (686), d'iniziativa dei senatori Ariosto ed altri;
- Riordinamento delle strutture universitarie » (810),
 d'iniziativa dei senatori Crollalanza ed altri;
- « Riordinamento dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica » (1043), d'iniziativa dei senatori Balbo e Bettiza;
- « Istituzione, in via sperimentale, presso la facoltà di medicina e chirurgia, di corsi di laurea in odontolatria » (114), d'iniziativa del senatore Si gnori;
- « Valutazione dei servizi prestati come assistente non di ruolo retribuito e come contrattista universitario ai fini dell'anzianità di carriera » (313), d'iniziativa del senatore Carraro;
- « Istituzione di corsi di diploma per la formazione e la qualificazione di educatori animatori di comunità » (490), d'iniziativa dei senatori Tanga ed altri;

- « Estensione agli assistenti di ruolo dell'articolo 3, comma decimo, dei decreto-legge 1º ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, in materia di nomine » (648), d'iniziativa dei senatori Andò ed altri;
- « Ordinamento delle scuole di servizio sociale. Riconoscimento legale delle scuole non statali e del titolo di assistente sociale » (735), d'iniziativa dei senatori Barbi ed altri;
- « Istituzione presso le facoltà di ingegneria di corsi di laurea in ingegneria economica » (1111), d'iniziativa dei senatori Basadonna e Nencioni.

Petizioni nn. 25, 27, 56, 61, 72. (Seguito dell'esame e rinvio).

Riprende l'esame del testo di riferimento dei provvedimenti di riforma universitaria, elaborato dal relatore Cervone, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente Spadolini reputa opportuno affrontare preliminarmente gli articoli 21 e 22, passando, successivamente al loro esame, ad affrontare le questioni ancora controverse riguardanti la composizione del Consiglio universitario nazionale.

Relativamente all'articolo 21, sulle attribuzioni del richiamato Consiglio, il sottosegretario Falcucci formula alcuni rilievi proponendo al primo comma la soppressione del punto b) e la modifica del punto d), nel senso di abolire il carattere vincolante del parere sulla determinazione dei piani di studio, nonchè l'eliminazione della parte restante. A proposito dei punti 1) e 2) di cui all'ottavo comma dell'articolo 19, la rappresentante del Governo esprime sostanziali riserve proponendone la soppressione, in quanto la natura delle iniziative ivi previste snaturerebbe il carattere meramente consultivo del Consiglio universitario nazionale.

Il senatore Bernardini giustifica il carattere vincolante dell'indicato parere in dipendenza delle esigenze di uniformità dei piani di studio, quanto meno circa le discipline caratterizzanti ciascuno di essi. Si dichiara inoltre centrario alla soppressione dei punti 1) e 2) di cui all'articolo 19, ottavo comma, perchè a suo dire bisogna ricondurre nell'ambito universitario una problematica alla cui trattazione il Ministero è inidoneo.

Nel dibattito intervengono il sottosegretario Franca Falcucci, il relatore Cervone, i senatori Faedo, Trifogli e Buzzi. In particolare la senatrice Franca Falcucci richiama le responsabilità costituzionali del Ministro della pubblica istruzione per l'andamento del settore universitario, con la quale i poteri di iniziativa del Consiglio nazionale, a suo avviso, mal si conciliano. Sul carattere soltanto consultivo del Consiglio universitario insistono ancora i senatori Trifogli e Buzzi che si dichiarano favorevoli alla modifica dei punti 1) e 2) predetti, nel senso di prevedere la sostituzione di semplici poteri di proposta ai previsti poteri di iniziativa.

Il relatore Cervone concorda con le indicate modifiche, proponendo altresì di sopprimere la parte del punto 2) relativa ai rapporti del Consiglio universitario nazionale con il Ministero della ricerca scientifica, il Consiglio nazionale delle ricerche e il Ministero dei beni culturali.

A proposito del successivo nono comma dell'articolo 19 che prevede la costituzione, a latere del Consiglio nazionale, di appositi comitati di settore per la promozione delle iniziative di ricerca scientifica, mentre la rapresentante del Governo manifesta varie perplessità, ritenendo sufficiente prevedere la possibilità del Consiglio nazionale universitario di avvalersi di esperti esterni, il senatore Bernardini si dice convinto della necessità di istituire organismi di collegamento per la promozione delle iniziative di ricerca.

Dopo gli interventi dei senatori Buzzi, Trifogli, Faedo e Ruhl Bonazzola Ada Valeria si conviene di accantonare le questioni relative ai commi ottavo e nono dell'articolo 19, rinviandone un più approfondito esame in occasione della trattazione dell'articolo 24, specificamente diretto a regolare la ricerca scientifica nell'ambito universitario.

È quindi approvato l'articolo 21 con la soppressione del punto b), la modifica del punto d) (nel senso prospettato dal senatore Bernardini) e, in accoglimento della proposta del sottosegretario Franca Falcucci, la soppressione della seconda parte del comma nono e dell'intero comma decimo, non ritenendosi necessario prevedere gli oggetti disciplinati dal regolamento interno del Consiglio nazionale universitario, nè la sua emanazione mediante decreto presidenziale.

Passando all'esame dell'articolo 22 sulla composizione e funzione del Consiglio universitario regionale, la rappresentante del Governo presenta un emendamento sostitutivo che prevede tra l'altro la riduzione dei componenti designati dalla Regione, la soppressione del punto b), e) e f), nonchè la modifica dei punti c) e d) del testo di riferimento elaborato dal relatore Cervone.

Nel dibattito interviene il senatore Bernardini il quale tra l'altro sottolinea la connessione esistente tra la materia del diritto allo studio e la incentivazione degli accessi a particolari corsi di diploma o di laurea, al cui proposito il testo originario dell'articolo 22, al punto d), conferisce alla Regione specifiche iniziative.

Il senatore Trifogli e quindi il relatore Cervone si dichiarano favorevoli al trasferimento al punto a) del terzo comma (regola le competenze del Consiglio in tema di programmazione regionale universitaria), del punto f) del medesimo articolo, nella parte in cui prevede per il Consiglio universitario regionale la facoltà di formulare al Consiglio universitario nazionale proposte in merito alle sedi e ai corsi impartiti nelle università della regione.

Quanto al punto d), il senatore Buzzi propone la sostituzione della parte finale della disposizione, che viene così ad attribuire al Consiglio universitario regionale la possibilità di iniziative rivolte al potenziamento del diritto allo studio e alla migliore utilizzazione delle strutture e dei servizi, contribuendo in tal modo alla realizzazione degli obiettivi di programmazione regionale indicati al punto a).

Venendo quindi a discutere della composizione del Consiglio universitario regionale, mentre il relatore Cervone rileva l'opportunità di assicurare una composizione paritaria tra i membri di derivazione regionale e locale ed i componenti di provenienza universitaria, proporzione cui invece si oppone il sottosegretario Franca Falcucci, il presidente Spadolini osserva che, fatto salvo il principio della partecipazione di una rappresentanza regionale, non è tuttavia necessaria una composizione paritaria.

Si concorda pertanto nella determinazione del numero dei componenti del Consiglio universitario regionale, di cui faranno parte, nelle regioni ove esistano almeno due sedi universitarie statali o legalmente riconosciute, i rettori di tali università, tre membri eletti dai Consigli di ateneo di ciascuna università, un membro designato per ciascun comune sede di università ed infine tre membri eletti nel proprio seno dal Consiglio regionale, in modo da assicurare la presenza delle minoranze.

Sono infine approvati anche i commi successivi dell'articolo 22: il punto a) ripete la formulazione del testo originario con l'aggiunta di parte del punto f); il punto b) viene soppresso; il punto c) è sostituito dal corrispondente punto b) dell'emendamento governativo (prevede che il Consiglio proponga agli enti interessati la stipula di convenzioni tra Università, Regioni e Istituti di ricerca scientifica); il punto d) è modificato secondo la formulazione innanzi proposta dal senatore Buzzi, mentre il punto e) (relativo all'uso di attrezzature dell'università e delle strutture didattiche e scientifiche per attività di aggiornamento e di educazione ricorrente) rimane sostanzialmente inalterato, fatta salva la soppressione della formula « e competenze » inserita nel corpo della proposizione. I commi quarto e quinto sono approvati senza modifiche.

Tornando ad affrontare le questioni legate alla composizione del Consiglio universitario nazionale, di cui al terzo comma dell'articolo 20, il senatore Bernardini propone un emendamento rivolto ad integrare il predetto Consiglio con un rappresentante designato da ciascuna Regione, quando l'organismo collegiale tratti materie connesse al precedente articolo 19, relativo al disegno di legge di programma di sviluppo dell'università.

Dopo un intervento della senatrice Ruhl Bonazzola Ada Valeria, anche essa contraria alla formulazione del testo di riferimento elaborato dal relatore, il senatore Trifogli propone di sopprimere la lettera *e*) del terzo comma inserendovi successivamente un comma aggiuntivo dove si prevede che il Consiglio universitario nazionale è tenuto a consultare i singoli presidenti delle Giunte regionali ogni qual volta venga in discussione

un problema di interesse della rispettiva regione.

Il presidente Spadolini, constatata la diversità di opinioni a proposito della rappresentanza regionale in seno al Consiglio universitario nazionale, invita il Governo ed i Gruppi ad un approfondimento della questione anche sotto il profilo giuridico, rinviando quindi il seguito dell'esame delle norme accantonate in sede di articolo 20 alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 19,20.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a)

Mercoledì 28 giugno 1978

Presidenza del Vice Presidente
OTTAVIANI
indi del Presidente
TANGA

Intervengono il Ministro dei lavori pubblici Stammati, il Sottosegretario di Stato allo stesso Dicastero Padula ed il Sottosegretario di Stato per la marina mercantile Rosa.

La seduta ha inizio alle ore 9,30.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il presidente Ottaviani fa presente che all'ordine del giorno, oltre all'esame della richiesta di parere parlamentare in merito alla nomina del Presidente dell'Azienda dei mezzi meccanici del porto di Livorno, sono iscritti i disegni di legge nn. 1061 e 197 riguardanti l'edilizia residenziale e la tutela del demanio marittimo. Poichè è presumibile che entrambi i provvedimenti impegnino la Commissione in un lungo dibattito occorre stabilire, in via preliminare, l'ordine dei lavori dell'odierna seduta, tenendo presente l'esigenza, anche di carattere politico, di un immediato avvio dell'esame degli articoli del disegno di legge n. 1061.

Dopo interventi dei senatori Bausi, Federici e Manno, la Commissione decide di iniziare i lavori con il seguito dell'esame del di-

segno di legge n. 197, con l'impegno di procedere comunque all'esame perlomeno dei primi articoli del disegno di legge n. 1061.

IN SEDE REFERENTE

« Tutela del demanio marittimo » (197). (Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue nell'esame dell'articolo 2 del disegno di legge, sospeso nella seduta del 14 giugno, con le modifiche di carattere formale proposte dalla Sottocommissione.

Prende la parola il senatore Degola il quale ritiene che non si possa procedere all'acquisizione gratuita allo Stato delle opere eseguite nel caso di occupazione anticipata delle aree demaniali, giacchè non si tratta, a stretto rigore, di opere abusive.

Il senatore Federici osserva che l'articolo intende consentire la possibilità di una acquisizione gratuita allo Stato in modo da evitare una distruzione di ricchezza che può essere invece utilizzata per fini pubblici.

Il senatore Manno rileva che l'acquisizione delle opere non può avvenire a titolo gratuito ma attraverso un indennizzo.

Il senatore Gusso afferma che, a suo giudizio, nell'ipotesi in cui venga negata la concessione si debba procedere soltanto alla demolizione delle opere nel frattempo eseguite.

Il senatore Tonutti, concordando con il senatore Gusso, fa notare che il mancato rilascio della concessione, presumibilmente determinato da esigenze di carattere pubblico, può comportare soltanto la demolizione delle opere.

Il relatore alla Commissione, senatore Avellone, dopo aver ricordato che l'acquisizione gratuita delle opere è pienamente motivata dal principio di accessione delle opere abusivamente costruite, prospetta la eventualità di una soppressione dell'intero articolo 38 del codice della navigazione che disciplina l'occupazione anticipata di aree demaniali.

Il senatore Bausi, condivisa l'opportunità di limitarsi a prevedere la demolizione delle opere eseguite in via precaria, sottolinea i pericoli di una integrale soppressione dell'articolo 38 del codice della navigazione.

Il senatore Federici ribadisce la posizione del Gruppo comunista favorevole all'articolo 2.

Il sottosegretario Rosa concorda nel ritenere pericolosa la soppressione dell'intero articolo 38 del codice della navigazione.

Il presidente Tanga fa rilevare che, dopo l'ampia discussione già svoltasi nel corso della seduta del 14 giugno, si è proceduto all'ulteriore esame del disegno di legge nel presupposto di un suo approfondimento che, tuttavia, non sembra ancora avvenuto. Prospetta quindi l'opportunità di rimettere l'esame degli articoli alla Sottocommissione che ha a lungo lavorato sul testo del provvedimento, allargata ai commissari interessati alla materia.

Il senatore Avellone ritiene superfluo un rinvio del disegno di legge alla Sottocommissione ed osserva che in quella sede si è lavorato anche sulla scorta di documenti fatti pervenire al relatore da alcuni senatori intervenuti nel dibattito. La Sottocommissione ha proceduto dunque attraverso un costante raccordo con vari commissari per cui le odierne perplessità sono difficilmente giustificabili e pongono il relatore in una situazione di disagio, inducendolo a dubitare della opportunità di mantenere lo stesso incarico.

Il senatore Federici, premesso che avrebbe preferito un atteggiamento più preciso da parte del Governo in ordine all'articolo 2 che, a parte le modifiche formali proposte dalla Sottocommissione, rimane nella sostanza quello del testo governativo, esprime rammarico per la possibilità di un ulteriore rinvio dell'esame ed invita quindi il senatore Avellone a mantenere il suo incarico di relatore.

Il senatore Rufino, dopo aver formulato alcune osservazioni di metodo circa l'attività delle Sottocommissioni, prospetta l'opportunità di rimettere al relatore eventuali emendamenti da sottoporre ad una delibazione preliminare in via informale.

Il senatore Tonutti, nel ricordare che non è in discussione l'operato della Sottocommissione e del relatore, ma soltanto l'opportunità di mantenere o meno l'articolo del testo governativo, propone di accantonarne l'esame.

Il senatore Cebrelli, richiamato l'impegno, assunto dalla Commissione in apertura dei lavori, per l'inizio dell'esame degli articoli del disegno di legge n. 1061, esprime l'avviso che un rinvio potrebbe consentire di decantare la situazione che si sta registrando intorno all'articolo 2 del disegno di legge n. 197.

Il senatore Bausi, dopo aver espresso apprezzamento per il lavoro compiuto dal relatore, si dichiara d'accordo con la proposta precedentemente formulata dal Presidente.

Il senatore Carri, riferendosi anch'egli alla proposta fatta dal Presidente, osserva che essa può essere accolta a condizione che sia condivisa dal relatore, altrimenti sarebbe preferibile passare alla votazione.

Il senatore Pacini prospetta l'opportunità di sottoporre le questioni insorte in merito all'articolo 2 nonchè gli ulteriori aspetti del disegno di legge ad un esame informale da parte dei Gruppi attraverso una apposita riunione convocata dallo stesso Presidente.

Il sottosegretario Rosa, dopo aver precisato che il Governo intende mantenere l'articolo 2 del disegno di legge, si dichiara favorevole alla proposta del senatore Pacini, sottolineando l'opportunità che alla riunione informale sia presente anche il rappresentante del Governo.

Il presidente Tanga, facendo propria la proposta del senatore Pacini, invita la Commissione a pronunciarsi al riguardo.

La Commissione concorda. Il seguito dell'esame è rinviato.

« Norme per l'edilizia residenziale » (1061), approvato dalla Camera dei deputati. (Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue nell'esame del disegno di legge sospeso nella seduta del 6 aprile.

Apertasi la discussione generale, prende la parola il senatore Ottaviani il quale, dopo aver espresso apprezzamento per l'attività svolta dal relatore, senatore Degola, ai fini dell'approfondimento in sede informale del disegno di legge, richiama gli impegni relativi al settore dell'edilizia previsti dall'ultima relazione previsionale e programmatica, ponendo l'accento sulla esigenza della rapida predisposizione di un quadro di riferimento unitario nel quale ricomporre tutti gli interventi in tale settore, del provvedimento per il risparmio-casa, di un nuovo regime fiscale che preveda l'imposta sui cespiti immobiliari da devolvere ai comuni per coprire gli oneri di urbanizzazione nonchè del progetto speciale per le abitazioni nel Mezzogiorno.

Soffermandosi quindi sul merito del disegno di legge n. 1061, il senatore Ottaviani sottolinea in particolare l'importanza del Titolo IV che, per la prima volta nella nostralegislazione, detta norme organiche per il recupero ed il risanamento del patrimonio edilizio esistente, predisponendo anche finanziamenti adeguati.

Interviene successivamente il senatore Rufino il quale evidenzia la necessità di approvare rapidamente il piano decennale per la edilizia, in concomitanza con il provvedimento per l'equo canone, in modo da completare un disegno legislativo che può dare certezze e stimoli sia al settore pubblico che a quello privato. Occorrerà poi procedere alla predisposizione di un testo unico per l'edilizia abitativa, studiare forme alternative al credito fondiario, quale può essere appunto il risparmio-casa, formulare il progetto speciale delle abitazioni per il Mezzogiorno, razionalizzare la legge n. 10 sul regime dei suoli, ovviare agli inconvenienti verificatisi con l'applicazione della legge n. 513 che, pur dettando una disciplina generale senz'altro condivisibile, ha creato tuttavia talune situazioni di ingiustizia, in materia di riscatti, che vanno sanate.

Per quanto riguarda in modo specifico il disegno di legge n. 1061 il senatore Rufino preannuncia l'orientamento favorevole del Gruppo socialista, fatta salva la definizione di alcuni articoli tuttora in sospeso.

Il senatore Bausi, sottolineata in primo luogo l'importanza del disegno di legge in esame che si aggiunge ad altri provvedimenti di rilievo, già approvati per il settore edilizio, come le leggi n. 10 e n. 513, rileva

che occorre cogliere questa occasione per correggere alcuni indirizzi finora seguiti in tale settore, quale ad esempio la convinzione di risolvere ogni problema, e a costi meno gravosi, attraverso una integrale presenza pubblica; appare invece opportuno cercare, in modo realistico, un giusto equilibrio tra la componente pubblica e quella privata.

Pone quindi l'accento sugli aspetti salienti del disegno di legge n. 1061 che reca le risorse finanziarie indispensabili per incentivare la ripresa edilizia, prevede procedure più snelle per il recupero del patrimonio edilizio esistente e introduce, attraverso gli emendamenti che saranno presentati, opportuni ritocchi alle leggi n. 513 e n. 10.

Il senatore Crollalanza, dopo essersi soffermato sugli aspetti relativi al recupero del patrimonio edilizio esistente, sulle connessioni tra il piano decennale ed il provvedimento per la difesa del suolo nonchè sull'esigenza di progetti speciali di intervento nel settore edilizio per il Mezzogiorno, propone di rinviare l'esame degli articoli, essendo stati disponibili soltanto nella mattinata gli emendamenti relativi.

Il senatore Manno, auspicata una sollecita approvazione del disegno di legge, pone l'accento sulle misure relative all'edilizia rurale che, a suo avviso, possono costituire un idoneo rimedio per frenare l'esodo dei giovani dalle campagne.

Il relatore alla Commissione, senatore Degola, dopo aver rinunciato ad una replica puntuale sul merito del disegno di legge, esprime l'avviso che si debba procedere subito all'esame dell'articolato in modo da accelerare l'iter del provvedimento per poter arrivare al più presto alla mobilitazione delle risorse finanziarie indispensabili per il settore edilizio.

Precisa quindi di aver presentato una serie di emendamenti al testo del disegno di legge che possono considerarsi definitivi fino all'articolo 24 mentre dovranno essere ancora oggetto di approfondimenti in sede informa le per i successivi articoli.

Dopo che il senatore Crollalanza ha dichiarato di non insistere sulla sua proposta di rinvio, prende la parola il sottosegretario Padula, il quale fa presente che il Governo si riserva di replicare adeguatamente in Assemblea, mentre in questa fase sollecita l'avvio dell'esame degli articoli che è auspicabile si concluda al più presto in modo che l'iter del provvedimento possa essere definito da entrambi i rami del Parlamento entro il mese di luglio.

La Commissione passa quindi all'esame degli articoli.

L'articolo 1 è accolto con un emendamento proposto dal relatore alla lettera a) del primo comma.

All'articolo 2 il relatore illustra quattro emendamenti tendenti ad una diversa collocazione, nel contesto dell'articolo, delle competenze attribuite in materia edilizia al Comitato interministeriale per la programmazione economica. Posti ai voti, gli emendamenti, sui quali il sottosegretario Padula si è espresso in senso favorevole, sono accolti dalla Commissione, che approva quindi l'articolo 2 nel complesso.

All'articolo 3 il relatore illustra un emendamento al primo comma con il quale si precisa che il Comitato per l'edilizia residenziale indica i criteri generali per la scelta delle categorie degli operatori in modo da garantire una equilibrata distribuzione dei contributi fra le diverse categorie interessate. L'emendamento, sul quale il rappresentante del Governo si dichiara favorevole, è accolto dalla Commissione, che approva poi due emendamenti formali proposti dal relatore e successivamente l'articolo 3 nel suo insieme.

All'articolo 4 il relatore dà conto di quattro emendamenti, il primo dei quali precisa che l'assegnazione dei fondi da parte delle regioni avviene in base ad una ripartizione effettuata per ambiti territoriali di norma comunali; un ulteriore emendamento prevede che le regioni provvedono alla concessione dei contributi pubblici ed esercitano il controllo sul rispetto delle procedure stabilite per la realizzazione dei programmi di edilizia abitativa.

Il sottosegretario Padula propone un subemendamento tendente a precisare che si tratta di programmi fruenti di contributi pubblici; al sub-emendamento si dichiara favorevole il relatore. La Commissione approva quindi gli emendamenti presentati dal relatore, con il subemendamento proposto dal rappresentante del Governo, nonchè l'articolo 4 nel suo complesso.

In merito all'articolo 5, riguardante la composizione del Comitato per l'edilizia residenziale, il relatore propone di aggiungere anche un rappresentante del Ministro dei beni culturali ed ambientali nonchè di stralciare il terzo comma che potrà costituire un apposito articolo 5-bis. Dichiara poi di ritirare un emendamento circa il quorum per la validità delle sedute del Comitato per l'edilizia residenziale.

Il senatore Gusso, in relazione a quest'ultimo emendamento, prospetta l'opportunità di un suo mantenimento.

Il relatore fa presente che potrà essere il regolamento del CER a disciplinare il quonum richiesto.

Interviene il senatore Crollalanza, il quale ritiene pletorica la composizione del Comitato per l'edilizia residenziale.

Il relatore, replicando al senatore Crollalanza, fa presente che nell'ambito del CER è prevista l'istituzione di un Comitato esecutivo, composto di nove membri, tendente appunto a snellire l'attività del CER.

La Commissione accoglie quindi l'emendamento proposto dal relatore e la proposta di stralcio del terzo comma nonchè l'articolo 5 nel complesso.

Successivamente il relatore illustra l'articolo 5-bis, che disciplina i compiti del Comitato esecutivo la cui istituzione era prevista dal comma in precedenza stralciato dall'articolo 5.

L'articolo aggiuntivo, sul quale il rappresentante del Governo si esprime in senso favorevole, è approvato dalla Commissione.

Vengono poi accolti l'articolo 6, in una nuova formulazione proposta dal relatore, e l'articolo 7 con tre emendamenti anch'essi presentati dal relatore.

All'articolo 8, dopo che il relatore ha dichiarato di ritirare un suo emendamento aggiuntivo, è accolto un emendamento formale al punto 1), proposto dal Presidente. L'articolo è quindi accolto nel complesso. Sono successivamente approvati, senza modifiche, gli articoli da 9 a 12.

Il seguito dell'esame del disegno di legge è infine rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

« Richiesta di parere parlamentare in ordine alla nomina del Presidente dell'Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Livorno ». (Parere al Ministro della marina mercantile).

La Commissione esamina, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, la richiesta di parere trasmessa dal Ministro della marina mercantile, a norma della legge 24 gennaio 1978, n. 14, per la conferma nella carica di Presidente dell'Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Livorno dell'avvocato Giuseppe Batini.

Riferisce il presidente Tanga il quale propone di esprimere un motivato parere favorevole alla conferma dell'avvocato Batini facendo presente tra l'altro che, nel corso dei sopralluoghi effettuati nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema portuale italiano, si è avuto modo di apprezzare direttamente i positivi risultati conseguiti nella gestione del porto di Livorno.

Apertasi la discussione, prende la parola il senatore Federici il quale, nel dichiarare il voto favorevole del Gruppo comunista, formula alcune considerazioni di metodo circa le procedure di nomina dei Presidenti delle Aziende dei mezzi meccanici, prospettando l'esigenza di modifiche statutarie che consentano di individuare corretti criteri per la scelta di dirigenti con spiccate capacità professionali.

Intervengono successivamente i senatori Gusso, Manno e Melis i quali, riferendosi anche alle risultanze emerse nel corso dell'indagine conoscitiva sui porti, preannunciano il voto favorevole, rispettivamente, del Gruppo della Democrazia cristiana, del Gruppo di Democrazia nazionale e del Gruppo della Sinistra indipendente.

Il sottosegretario Rosa ringrazia la Commissione per la preannunciata adesione alla nomina proposta dal Governo.

Posta in votazione a scrutinio segreto, viene quindi approvata la proposta di parere favorevole alla conferma nella carica dell'avvocato Batini.

Partecipano alla deliberazione i senatori Avellone, Bausi, Carri, Cebrelli, Crollalanza, Degola, Federici, Gusso, Manno, Melis, Mingozzi, Ottaviani, Pacini, Rufino, Salerno, Segreto, Sgherri, Tanga e Tonutti.

La seduta termina alle ore 13.

INDUSTRIA (10°)

Mercoledì 28 giugno 1978

Presidenza del Presidente de' Cocci

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Aliverti e per il commercio con l'estero Bernardi.

La seduta ha inizio alle ore 10.

SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONE

Il sottosegretario Aliverti risponde all'interrogazione 3-00985 rivolta al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dai senatori Sassone ed altri, concernente il ventilato programma di ristrutturazione aziendale progettato dalla Montefibre, consociata della Montedison, per quanto concerne, in particolare, la chiusura dello stabilimento di Vercelli.

Il senatore Sassone, anche a nome degli altri interroganti si dichiara insoddisfatto, e chiede al Governo un intervento qualificato e responsabile, non solo sul piano nazionale e regionale, ma anche locale, al fine di interessare le parti economiche e sociali (compresi gli imprenditori agricoli e le banche) al mantenimento dei livelli occupazionali del vercellese.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

« Richiesta di parere parlamentare in ordine alla nomina del Presidente dell'Ente nazionale per l'energia elettrica - ENEL ».

(Parere al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato).

- « Richiesta di parere parlamentare in ordine alla nomina del Vice Presidente dell'Ente nazionale per l'energia elettrica - ENEL ».
 - (Parere al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato).
- « Richiesta di parere parlamentare in ordine alla nomina del Presidente dell'Istituto nazionale per il commercio estero » - ICE ».

(Parere al Ministro del commercio con l'estero) (Rinvio dell'esame e richiesta di proroga del termine).

Il senatore Bertone prospetta l'opportunità che all'esame delle nomine in titolo partecipino personalmente i Ministri interessati.

Il presidente de' Cocci fa presente che il ministro Donat-Cattin ha fatto conoscere di condividere la suddetta opportunità, pur non potendo intervenire alla seduta odierna per inderogabili impegni governativi che lo trattengono a Bruxelles.

Il senatore Villi rileva quindi che, insieme alla richiesta di parere sulle nomine del Presidente e del Vice Presidente dell'ENEL, la Commissione dovrebbe essere posta in condizionedi prendere in esame anche le nomine concernenti i vertici del CNEN nell'ambito d'una visione organica e globale di problemi e di settori omogenei, evitando valutazioni frammentarie, e non parallele e contestuali come si converrebbe.

Anche per il senatore Venanzetti la presenza dei Ministri interessati sembra necessaria, soprattutto al fine di chiarire alla Commissione il tipo di politica governativa di cui le nomine costituiscono una specifica manifestazione.

Segue il senatore Girotti sostenendo che le valutazioni sulle nomine fra loro collegate andrebbero effettuate contestualmente, entro limiti di tempo non eccessivamente ridotti; conclude accennando all'esigenza che i parlamentari possano esprimere autonomamente su tali nomine il loro avviso, senza essere vincolati dalla disciplina di partito.

Interviene il senatore Noè, associandosi al senatore Venanzetti ed asserendo che la Com missione dovrebbe conoscere, oltre che gli orientamenti governativi nella materia, anche più ampie motivazioni circa l'idoneità dei candidati a ricoprire l'incarico.

Dal canto suo il senatore Bertone, ribadita l'esigenza della presenza dei Ministri com-

petenti, avverte che, dato il presumibile andamento dei lavori parlamentari, si rende fin d'ora indispensabile che la Commissione chieda al Presidente del Senato la proroga prevista dal secondo comma dell'articolo 139-bis del Regolamento.

Il sottosegretario Bernardi chiede se la Commissione considera indispensabile la presenza del Ministro del commercio con l'estero per la nomina del Presidente dell'ICE; precisa che tale nomina ha carattere di estrema urgenza e prospetta l'opportunità — nell'eventualità d'un rinvio — d'iscriverne l'esame al primo punto dell'ordine del giorno della prossima seduta.

Dopo un breve intervento del Presidente, prende la parola il senatore Talamona, sostenendo che la presenza del Ministro competente appare necessaria soprattutto per la nomina del Presidente dell'ICE, istituto la cui riforma è di assoluta attualità; inoltre, a suo avviso, il Governo dovrebbe curare di far pervenire ai componenti della Commissione una documentazione più ampia a corredo delle richieste di parere.

Successivamente, avendo il sottosegretario Bernardi precisato che la linea politica del Governo in tema di commercio con l'estero è già stata ampiamente esposta dal ministro Ossola nel corso del recente esame dello stato di previsione della spesa del Dicastero, prende la parola il relatore, senatore Carboni, dichiarando di non opporsi ad un breve rinvio, soprattutto al fine di consentire alla Commissione un più approfondito studio delle richieste governative, pur nel pieno rispetto dei termini regolamentari, i quali non possono, a suo avviso, esser fatti decorrere senza una deliberazione.

Dopo un breve intervento del sottosegretario Aliverti, il presidente de' Cocci ribadisce l'esigenza che la Commissione esprima il parere sulle nomine in titolo entro i termini regolamentari; infine la Commissione dà mandato al Presidente di chiedere al Presidente del Senato la proroga del termine per l'espressione dei pareri, a norma del secondo comma dell'articolo 139-bis del Regolamento.

IN SEDE REFERENTE

« Istituzione e funzionamento dell'albo nazionale degli agenti di assicurazione » (356), d'iniziativa dei senatori de' Cocci ed altri. (Rinvio del seguito dell'esame).

Il senatore Ferrucci chiede un rinvio del seguito dell'esame del disegno di legge, già ampiamente dibattuto, e in buona parte elaborato, dalla Sottocommissione incaricata di approfondirne lo studio, che non ha peraltro ultimato i suoi lavori.

Il Presidente riafferma l'esigenza di giungere quanto prima a disciplinare l'attività di un settore che è ormai tempo di regolare.

Dopo che il sottosegretario Aliverti ha preannunciato che il Governo presenterà quanto prima al Parlamento un disegno di legge concernente i mediatori di assicurazioni (*brokers*), la proposta del senatore Ferrucci è accolta e il seguito dell'esame rinviato ad altra seduta.

- « Disposizioni intese a facilitare alcune applicazioni dell'energia solare » (979), d'iniziativa dei senatori Noè ed altri;
- « Facilitazioni a favore dell'uso di energia solare e della conservazione dell'energia » (1149), d'iniziativa dei senatori Villi ed altri. (Rinvio dell'esame).

Il senatore Villi, relatore sui disegni di legge, premesso che il Ministro dell'industria ha di recente fatto conoscere il proprio punto di vista tendente ad un'organica disciplina del settore ben più ampia e articolata di quella recata dai provvedimenti in titolo, chiede al sottosegretario Aliverti di conoscere gli aspetti salienti del preannunciato disegno di legge governativo sulla materia; a suo avviso, pur essendo pacifico che la Commissione potrebbe iniziare fin d'ora la discussione dei provvedimenti, appare opportuno che la trattazione di essi abbia luogo alla luce delle iniziative governative nel settore.

Il senatore Vettori, anch'egli relatore sui provvedimenti, considera opportuna la ventilata iniziativa del Governo, intesa a disciplinare in maniera organica la complessa materia. Il sottosegretario Aliverti replica informando che solo di recente il Governo ha predisposto uno schema di disegno di legge, ampio e articolato, che investe tutte le tecnologie di utilizzazione delle energie rinnovabili, tra le quali figurano, oltre che l'energia solare, anche quella eolica, geotermica e delle onde; conclude esponendo i punti essenziali del provvedimento, che dovrebbe svolgere la sua efficacia nel triennio 1979-1981.

Il senatore Villi esprime soddisfazione ed interesse per le notizie fornite dal Sottosegretario, chiedendo che il provvedimento sia presentato al Senato.

Successivamente il Presidente dichiara di concordare e il sottosegretario Aliverti assicura il più vivo interessamento.

L'esame dei disegni di legge viene quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12,20.

Mercoledì 12 luglio 1978

Presidenza del Presidente de' Cocci

Intervengono il Ministro del commercio con l'estero Ossola e i Sottosegretari di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Aliverti e per il commercio con l'estero Bernardi.

La seduta ha inizio alle ore 12.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Richiesta di parere parlamentare in ordine alla nomina del Presidente dell'Istituto nazionale per il commercio estero - ICE.

(Parere al Ministro del commercio con l'estero)

La Commissione esamina, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, la richiesta di parere trasmessa dal Ministro del commercio con l'estero a norma della legge 24 gennaio 1978, n. 14, per la nomina, nella carica di presidente dell'Istituto nazionale per il commercio estero, del dottor Luigi Deserti. La discussione viene introdotta dal senatore Carboni, il quale propone di esprimere un motivato parere favorevole alla nomina del dottor Deserti.

Partecipano alla discussione i senatori Pollidoro, Pazienza, Talamona, Forma, Venanzetti, Bertone ed il ministro Ossola.

Dichiarano voto favorevole, a nome rispettivamente dei Gruppi democratico cristiano, democratico nazionale, comunista e socialista, i senatori Forma, Pazienza, Pollidoro e Talamona.

Posta quindi in votazione a scrutinio segreto, la proposta di parere favorevole alla nomina del dottor Luigi Deserti a Presidente dell'ICE viene approvata.

Partecipano alla deliberazione i senatori Bertone, Bondi, Carboni, de' Cocci, Ferrucci, Forma, Fracassi, Noè, Pazienza, Pollastrelli, Pollidoro, Gian Pietro Emilio Rossi, Raffaele Rossi, Talamona, Venanzetti, Vettori, Villi, Mezzapesa (in sostituzione del senatore Antonio Vitale).

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente informa che il ministro Donat-Cattin, assente per improrogabili impegni nella seduta odierna, ha fatto conoscere d'essere a disposizione della Commissione nella giornata di domani per l'esame delle proposte di parere sulle nomine del Presidente e del Vice Presidente dell'ENEL; pertanto avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 13, alle ore 9, per l'esame delle suddette proposte.

La seduta termina alle ore 13.30.

GIOVEDÌ 13 LUGLIO 1978

Presidenza del Presidente de' Cocci

Interviene il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Donat-Cattin.

La seduta ha inizio alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

« Richiesta di parere parlamentare in ordine alla nomina del Presidente dell'Ente nazionale per l'energia elettrica - ENEL ».

(Parere al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato).

« Richiesta di parere parlamentare in ordine alla nomina del Vice Presidente dell'Ente nazionale per l'energia elettrica - ENEL ».

(Parere al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato).

(Rinvio dell'esame e richiesta di proroga del termine).

Il presidente de' Cocci informa che dalla Presidenza del Consiglio dei ministri gli è pervenuto l'invito a proporre alla Commissione un breve rinvio dell'esame delle richieste in titolo, per consentire al Governo ed alle parti politiche di concludere i colloqui sulla materia: a suo avviso non è possibile non accogliere la richiesta del Governo; ritiene peraltro che se la Commissione aderirà alla proposta, il Governo non potrà non assumere l'impegno politico di considerare ancora aperta la questione e di dibatterla ulteriormente con le forze politiche presenti in Commissione; rappresenta infine l'opportunità di chiedere al Presidente del Senato, ai sensi del terzo comma dell'articolo 139-bis del Regolamento, una seconda proroga per l'emissione dei pareri.

Il ministro Donat-Cattin dichiara di condividere pienamente l'avviso del Presidente.

Dopo un breve intervento del senatore Bertone, il quale auspica che la proroga venga concessa e sottolinea l'impegno politico assunto dal rappresentante del Governo di ascoltare, nelle forme che riterrà più idonee, il parere della Commissione prima di procedere alle nomine di cui sopra, prende la parola il ministro Donat-Cattin, che ribadisce il suddetto impegno.

Infine la Commissione all'unanimità dà mandato al Presidente di chiedere al Presidente del Senato un'ulteriore proroga del termine per l'espressione dei pareri in titolo.

La seduta termina alle ore 10,15.

LAVORO (11°)

Mercoledì 28 giugno 1978

Presidenza del Presidente CENGARLE

La seduta ha inizio alle ore 10,10.

IN SEDE REFERENTE

« Modifiche alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile » (1243).

(Rinvio del seguito dell'esame).

Il relatore Manente Comunale fa presente che il Comitato costituito nella seduta del 14 giugno scorso, pur avendo affrontato buona parte dei problemi sollevati dal provvedimento, non ne ha ancora ultimato l'esame.

La Commissione, dopo un breve intervento del senatore Labor, prende atto di tale comunicazione e delibera di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

« Riscatto dei periodi di frequenza di corsi professionali aziendali » (1026), d'iniziativa dei senatori Romei ed altri.

(Esame e rinvio).

La senatrice Alessandra Codazzi riferisce favorevolmente sul disegno di legge di cui chiarisce le finalità. Dopo aver ricordato come già da tempo sia consentito ai lavoratori di riscattare i periodi di frequenza al corso di laurea, la relatrice sottolinea l'equità di un provvedimento (come quello in esame) che consenta di raggiungere lo stesso obiettivo per ciò che concerne i corsi professionali aziendali. Il disegno di legge inoltre si muove nell'ottica di favorire l'esodo dal lavoro del personale anziano al quale manchino al massimo tre anni (recuperabili nel computo degli anni di corso aziendale) per conseguire il diritto alla pensione di anzianità. Si tratta di una finalità senz'altro apprezzabile se si tiene conto che in pratica i lavoratori interessati risultano essere quasi esclusivamente gli ex allievi dei corsi aziendali organizzati dalla FIAT, dalla Lancia e dalla Ansaldo, che, non essendo

stati più considerati dalle aziende apprendisti (per ragioni che non si è riusciti a chiarire), non hanno ottenuto alcuna copertura previdenziale per il periodo trascorso nelle scuole professionali aziendali. L'oratrice quindi prosegue la sua esposizione illustrando analiticamente i tre articoli del disegno di legge: con il primo si individuano le categorie di lavoratori che hanno titolo per esercitare il diritto di riscatto; con il secondo vengono fissate le modalità per il conseguimento dello stesso; con il terzo, infine, si stabiliscono i criteri per il versamento dei contributi che saranno per il 50 per cento della riserva matematica determinata a norma dell'articolo 1 a carico dei lavoratori, e per il rimanente 50 per cento in parti uguali a carico dell'azienda (dalla quale il lavoratore intende risolvere il contratto di lavoro) e del fondo dell'Assicurazione generale obbligatoria dell'INPS.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

IN MERITO AL PROBLEMA DELL'OCCUPAZIONE DEI BRACCIANTI AGRICOLI ED EDILI

Il senatore Ziccardi, richiamato il contenuto dell'ordine del giorno 0/912/1/11-Tab. 15 accolto dalla Commissione nella seduta del 27 ottobre 1977 (in sede di esame dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il 1978), chiede che il Ministro del lavoro riferisca sulle iniziative che il Governo intende assumere per favorire l'occupazione dei braccianti agricoli ed edili.

La seduta termina alle ore 10,35.

GIOVEDì 13 LUGLIO 1978

Presidenza del Presidente CENGARLE

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Cristofori.

La seduta ha inizio alle ore 10,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

« Richiesta di parere parlamentare in ordine alla nomina del Presidente dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI) ».

(Parere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale).

(Seguito e conclusione dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, della richiesta di parere trasmessa dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale a norma della legge n. 14 del 1978 per la nomina del dottor Guglielmo Moretti a Presidente dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola ».

Il presidente Cengarle, dopo aver informato che il Presidente del Senato ha concesso la proroga di 10 giorni del termine per la emanazione del parere, integra la relazione svolta nella seduta del 21 giugno scorso sulla scorta dei dati informativi ulteriormente richiesti dalla Commissione e trasmessi dal Governo e propone di esprimere parere favorevole alla nomina del dottor Moretti a Presidente dell'INPGI.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore Coppo, la proposta, posta in votazione a scrutinio segreto, viene approvata.

Partecipano alla deliberazione i senatori Cazzato, Cengarle, Alessandra Codazzi, Coppo, Galante Garrone, Giovannetti, Giovanna Lucchi, Manente Comunale, Romei, Ziccardi, nonchè Borghi, Tolomelli, Ajello, Segnana, Gian Pietro Emilio Rossi, Bertone, Foschi, in sostituzione rispettivamente dei senatori Bombardieri, Fermariello, Ferralasco, Grazioli, Pacini, Pistillo e Toros.

IN SEDE REFERENTE

- Norme in materia di previdenza in agricoltura » (1125);
- « Inquadramento previdenziale ed assicurativo dei lavoratori dipendenti da cooperative agricole » (369), d'iniziativa dei senatori Pacini ed altri;
- « Nuove norme previdenziali ed assistenziali per i lavoratori dipendenti da imprese, cooperative e non, che manipolano, trasformano, commercia-

lizzano i prodotti agricoli e zootecnici» (480), d'iniziativa dei senatori Garoli ed altri;

 Provvedimenti a favore dei lavoratori marginali in agricoltura » (627), d'iniziativa dei senatori Ferralasco ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Si prosegue l'esame dei disegni di legge, rinviato nella seduta del 31 maggio scorso.

Il relatore Romei, con riferimento ad una specifica richiesta avanzata dal sottosegretario Cristofori, ricorda che nella seduta del 12 aprile scorso la Commissione aveva deliberato di proseguire l'esame dei disegni di legge nn. 369 e 480 (concernenti l'inquadramento previdenziale dei dipendenti di aziende, anche cooperative, di trasformazione dei prodotti agricoli) congiuntamente al disegno di legge n. 1125 (nonchè al disegno di legge numero 627) oggi in esame. Ricorda altresì che su iniziativa del senatore Coppo (condivisa dal senatore Garoli) la Commissione nella seduta del 3 maggio scorso aveva ritenuto necessario un riesame all'interno dei Gruppi parlamentari di maggioranza del predetto disegno di legge n. 1125 per verificarne la coerenza con le linee programmatiche del nuovo Governo, giacchè esso era stato presentato dal precedente ministro del lavoro onorevole Tina Anselmi. Dopo avere affermato che la riforma del sistema previdenziale in agricoltura costituisce un problema indilazionabile di notevole importanza politica, in adesione alla richiesta formulata dal sottosegretario Cristofori nella seduta del 14 giugno, ritiene possibile riprendere l'esame dei soli provvedimenti relativi all'inquadramento previdenziale dei dipendenti delle aziende cooperative e delle aziende che gestiscono in appalto per le Regioni i servizi di forestazione, decidendo di conseguenza di non proseguirne più l'esame congiuntamente agli altri; una decisione del genere — sottolinea l'oratore può avere comunque un senso qualora i Gruppi politici siano in grado di trovare una soluzione del problema che non sia quella semplicistica e nello stesso tempo impossibile che preveda che a contributi previdenziali propri del settore agricolo corrispondano per contro prestazioni tipiche del settore industriale.

Il sottosegretario Cristofori, fornendo chiarimenti al senatore Romei, dichiara, tra l'altro, che tra gli impegni programmatici del Governo c'è la riforma generale del sistema previdenziale. Il Ministero del lavoro ritiene di conseguenza che sia opportuno studiare la possibilità di inserire in quella sede la niforma della previdenza in agricoltura. Per quanto concerne il problema particolare dei dipendenti delle cooperative agricole e forestali, il rappresentante del Governo dichiara urgente adottare un provvedimento che indichi con chiarezza quali lavoratori debbano essere inquadrati nel settore previdenziale agricolo. Il Governo è pertanto disponibile ad elaborare un'ipotesi di soluzione del problema il più sollecitamnete possibile all'interno della Sottocommissione già da tempo costituita per l'esame dei disegni di legge numeri 369 e 480.

Dopo interventi dei senatori Cazzato (che condivide le consideraizoni del sottosegretario Cristofori) e Coppo (favorevole, purchè sia realisticamente possibile addivenire ad una soluzione che, come già ricordato dal relatore Romei, non sia quella dei contributi del settore agricolo e delle prestazioni del settore industriale), il relatore Romei, preso atto delle precisazioni del sottosegretario Cristofori, si dichiara favorevole ad un esame a se stante dei disegni di legge nn. 369 e 480. Anche la Commissione si pronuncia in tal senso, decidendo altresì di delegare alla Sottocommissione per l'esame dei suddetti provvedimenti la formulazione di un testo unificato nell'ambito del quale risolvere pure il problema dei dipedenti delle cooperative forestali.

« Riscatto dei periodi di frequenza di corsi professionali aziendali » (1026), d'iniziativa dei senatori Romei ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Prosegue l'esame, sospeso il 28 giugno. La senatriche Giovanna Lucchi, intervenendo ripetutamente, avverte che è necessaria la massima cautela prima di creare precedenti che possano poi condizionare notevolmente la riforma della formazione professionale. Così com'è formulato il disegno di legge non è accettabile anche perchè, tra l'al-

tro, il riscatto sarebbe possibile soltanto per i corsi di formazione professionale all'interno delle aziende e non già per quelli svolti presso le scuole a ciò delegate.

Il senatore Giovannetti chiede chiarimenti sull'articolo 3 e manifesta analoghe perplessità sopratttuto per quanto riguarda il costo del riscatto che graverebbe per il 25 per cento sull'INPS e per un altro 25 per cento sulle aziende, proprio in un momento in cui da una parte si tenta di risanare i deficit degli istituti previdenziali e dall'altra si propongono provvedimenti di fiscalizzazione degli oneri sociali proprio per alleggerire i costi aziendali.

Il senatore Coppo fa presente che in realta il problema sollevato dal disegno di legge riguarda poche migliaia di lavoratori per i quali appare opportuno ed equo che i periodi di formazione svolti presso le aziende siano considerati utili agli effetti pensionistici.

Dopo che il senatore Cazzato ha sottolineato che accanto alle aziende indicate dalla relatrice potrebbero esserci altre situazioni analoghe (cita al riguardo il caso dei dipendenti dell'arsenale militare di Taranto), la senatrice Codazzi, rispondendo agli intervenuti, chiarisce le limitate finalità del provvedimento inteso a sanare soltanto quelle situazioni pregresse che, come è noto, riguardano gli ex allievi dei corsi aziendali organizzati dalla FIAT, dalla LANCIA, dalla RIV e dall'ANSALDO. Non si oppone, comunque, ad un rinvio dell'ulteriore esame del provvedimento che anche a suo avviso andrebbe meglio formulato.

Interviene infine il sottosegretario Cristofori: il disegno di legge genera non poche
perplessità ed il Governo è in linea di massima contrario alla sua approvazione. Si introdurrebbero infatti particolari condizioni di
favore soltanto per alcuni lavoratori e si provocherebbero sperequazioni, perchè sarebbero riscattabili soltanto i corsi organizzati dalle aziende e non quelli svolti presso le scuole
professionali; inammissibile è infine l'articolo 3 che aggrava i bilanci dell'INPS ed aumenta i costi aziendali per consentire agli
interessati di ottenere dei benefici personali.

Dopo un ulteriore intervento della relatrice Codazzi, la quale osserva che il problema dell'onere finanziario non è in realtà un ostacolo giacchè i lavoratori interessati sono disposti a sopportare interamente l'onere del riscatto, il seguito dell'esame del disegno di legge è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il Presidente informa che presumibilmente l'esame del decreto-legge n. 351 del 1978, recante modifiche alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile (sostitutivo del disegno di legge governativo n. 1243) potrà iniziare nella mattinata di mercoledì 19 luglio prossimo. Avverte inoltre che con ogni probabilità le Commissioni riunite 6° e 11ª saranno convocate nel pomeriggio dello stesso giorno per procedere all'esame del decreto-legge n. 353 del 1978, recante norme per il contenimento del costo del lavoro mediante la riduzione dei contributi dovuti agli enti gestori dell'assicurazione contro le malattie.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE

Il Presidente avverte che la Sottocommissione per l'esame dei disegni di legge numeri 369 e 480, concernenti l'inquadramento previdenziale dei dipendenti delle cooperative agricole, si riunirà martedì 18 luglio, alle ore 17.

La seduta termina alle ore 11,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA FUGA DI SOSTANZE TOSSICHE AVVE-NUTA IL 10 LUGLIO 1976 NELLO STABILIMEN-TO ICMESA E SUI RISCHI POTENZIALI PER LA SALUTE E PER L'AMBIENTE DERIVANTI DA ATTIVITA' INDUSTRIALI

> Mercoledì 12 luglio 1978 Presidenza del Presidente Orsini Bruno

La seduta ha inizio alle ore 16.

La Commissione procede all'esame delle parti quinta, sesta e settima della relazione conclusiva. Dopo interventi dei deputati Tesini Aristide, Ferrari Marte e Raffaelli, i quali propongono alcune modifiche formali al testo in esame, prendono la parola i deputati Berlinguer Giovanni, Chiovini Cecilia e il senatore Bellinzona, i quali formulano osservazioni e suggerimenti sulla parte quinta, relativa alle conseguenze dell'incidente del 10 luglio 1976 sulla salute dei cittadini, sulla flora e sulla fauna, sull'ambiente e sull'economia della zona.

Dopo un intervento del senatore Petrella, il quale sottolinea l'opportunità che la Commissione chieda una nuova proroga del termine fissato per la presentazione della relazione conclusiva — e ciò in considerazione del fatto che la complessa materia oggetto dell'inchiesta richiede ulteriori approfondimenti — prende la parola il Presidente Orsini il quale, nel dare assicurazione che nella stesura definitiva della relazione si terrà conto dei suggerimenti formulati dai vari oratori, dichiara che la Commissione è, a suo avviso, perfettamente in grado di portare a termine il mandato affidatole nei termini previsti dalla legge.

La Commissione concorda.

Per quanto riguarda i casi di inquinamento verificatisi a Priolo Melilli e Manfredonia sui quali un ordine del giorno del Senato, approvato nella stessa seduta in cui veniva approvata la legge istitutiva della Commissione di inchiesta, richiamava l'attenzione della Commissione, rilevato che tale adempimento non rientra quindi tra quelli ad essa commessi dalla legge istitutiva, la Commissione delibera — accogliendo una proposta del deputato Berlinguer Giovanni — di trasmettere alle Camere, unitamente alla relazione conclusiva dei suoi lavori, anche il materiale raccolto in ordine agli incidenti di Priolo Melilli e Manfredonia.

Dopo ulteriori interventi dei senatori Petrella e Santi e dei deputati Morazzoni e Ferrari Marte la Commissione approva, in linea di massima, le parti quinta, sesta e settima della relazione conclusiva, delegandone all'Ufficio di Presidenza il coordinamento formale.

Il testo definitivo, coordinato, dell'intera relazione sarà sottoposto all'approvazione della Commissione nella seduta di mercoledì 19 luglio, alle ore 16.

La seduta termina alle ore 18.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA RI-STRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE INDU-STRIALE E PER I PROGRAMMI DELLE PARTE-CIPAZIONI STATALI

MERCOLEDì 28 GIUGNO 1978

Presidenza del Presidente MILANI

La seduta ha inizio alle ore 9,30.

COSTITUZIONE DEI COMITATI PER I SETTORI AERONAUTICO, AGRO-ALIMENTARE E TURI-STICO E DISCUSSIONE DEL PROGRAMMA DI LAVORO DEGLI STESSI

Il Presidente Milani ricorda come in seguito agli incontri con il Ministro per le partecipazioni statali la Commissione abbia deciso di avviare un ciclo di audizioni di carattere generale con i Presidenti degli Enti di gestione sui programmi di intervento degli enti stessi, al quale far seguire — ormai dopo l'elezione del Capo dello Stato - una discussione con il Ministro con un taglio più politico e in una visione organica dei problemi. In secondo luogo è stato deciso di approfondire i problemi di riaccorpamento e riassetto relativi ad alcuni settori nei quali operano imprese di diversi enti di gestione, dando priorità, come suggerito dallo stesso Ministro, ai settori agro-alimentare, aeronautico e del turismo, si è proceduto alla costituzione di tre comitati nei quali ripartire tutti i componenti della Commissione assicurando peraltro a ciascuno di essi, con particolare riguardo alle esigenze dei gruppi minori, di partecipare all'attività dei tre comitati.

Dà quindi lettura della composizione dei comitati, disposta sulla base delle designazioni dei Gruppi, salve le modifiche che si rendessero opportuno ove qualche Commissario esprimesse il gradimento per un comitato diverso da quello al quale è stato assegnato.

Il Presidente aggiunge quindi che l'approfondimento dei settori considerati non esaurisce certo il dibattito politico sull'assetto delle partecipazioni statali, che occorre condurre, come ha ricordato anche il Presidente del Consiglio nelle sue dichiarazioni programmatiche, nel confronto con le forze sociali e nella sede della Commissione bicamerale.

L'approfondimento prioritario dei tre settori consente tuttavia di uscire dal generico e di far sì che una maggiore conoscenza specifica apporti un effettivo contributo allo scioglimento di nodi da tempo aperti.

Quanto al funzionamento dei comitati tutti i componenti della Commissione saranno sempre informati delle relative convocazioni, che dovranno prevedere orari diversi, mentre i componenti dell'ufficio di presidenza cureranno il coordinamento dei lavori. Aggiunge quindi che verrà svolto un ciclo di audizioni conoscitive da parte di ciascun comitato, indicando a titolo esemplificativo gli organismi che a suo avviso andrebbero consultati. Inoltre, da parte della Segreteria della Commissione e con l'ausilio dei servizi Studi dei due rami del Parlamento, si provvederà ad approntare dei dossiers di documentazione di base per ciascuno dei tre settori. I tre comitati avranno una durata temporale limitata, non procederanno a votazioni ed al termine dei loro lavori stenderanno una breve relazione finale da sottoporre alla Commissione plenaria.

Si apre quindi la discussione.

Il senatore Giacometti chiede che venga chiarito se le proposte dei sottocomitati debbano considerarsi interlocutorie od operative. Il deputato Mosca propone che per acquisire una conoscenza più completa ed articolata della realtà si includano nelle audizioni anche i rappresentanti delle industrie private dei settori considerati e non solo di quelle a partecipazione statale. Anche il deputato Margheri rileva l'esigenza di non vincolarsi rigidamente nelle consultazioni a determinati soggetti. Il deputato Delfino suggerisce di affiancare ai comitati degli esperti per coa-

diuvarne il lavoro di comparazione delle posizioni tecniche.

Il deputato Bassi osserva preliminarmente che il contributo conoscitivo e di proposta dei comitati dovrà inserirsi nel dibattito sul riassetto delle partecipazioni statali, avviato prima con la Commissione Chiarelli e poi nelle Commissioni di merito dei due rami del Parlamento, che hanno già indicato criteri direttivi per il riordino, con particolare riguardo all'esigenza di evitare fenomeni dispersivi. Pur riconoscendo inoltre l'utilità del ricorso ad esperti ritiene che ciascun comitato debba soprattutto presentare proposte politiche da trasmettere poi al Governo dopo la discussione in Commissione. Osserva peraltro che i problemi dei tre settori in esame sono diversi in quanto. ad esempio, per quello agro-alimentare, a differenza degli altri due, non si tratta solo di valutare l'eventualità di limitati trasferimenti o riaccorpamenti, ma se si debba scegliere o meno la via di un nuovo ente, con la possibilità quindi di una pluralità di posizioni politiche. Circa i tempi di attività, poi, ritiene che non si possa ancora fare un calendario, anche se, a suo avviso, il lavoro non può essere esaurito entro la fine di luglio, ma solo avviato. Si chiede pertanto se non sarebbe forse preferibile limitarsi alla fase preparatoria iniziando la parte operativa alla riapertura dopo le ferie estive.

Il presidente Milani, dopo aver chiarito che i sottocomitati devono limitarsi a redigere una relazione contenente orientamenti per le decisioni della Commissione, conviene sull'opportunità di ampliare con elasticità i soggetti da ascoltare nelle audizioni. Aggiunge che nei prossimi giorni l'Ufficio di presidenza perfezionerà proposte più precise in proposito, mentre verranno predisposti dei dossiers di documentazione e svolti passi per l'acquisizione di esperti in relazione alle caratteristiche delle audizioni in programma. Dopo aver assicurato che le relazioni rifletteranno fedelmente le eventuali differenziazioni fra gruppi afferma, circa i tempi di lavoro, che pur rendendosi conto dell'impossibilità di arrivare a delle conclusioni prima delle vacanze estive, è opportuno avviare una certa attività, almeno in settori come quello aeronautico, ed in buona parte anche per quello turistico, per i quali è presumibile un più limitato ciclo di audizioni. Ogni valutazione sul da farsi verrà comunque perfezionata dopo l'elezione del Presidente della Repubblica.

La seduta termina alle ore 10.20.

AFFARI COSTITUZIONALI (1°) Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 5 luglio 1978

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Mancino, ha adottato le seguenti deliberazioni per il disegno di legge deferito:

alla 6^a Commissione:

1261 — « Interpretazione autentica di alcune norme dell'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43 », d'iniziativa dei deputati Pellicani ed altri, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

INDUSTRIA (10°)

Sottocommissione per i pareri

Venerdì 30 giugno 1978

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Forma, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alle Commissioni riunite 6ª e 11ª:

1234 — « Riduzione dei contributi dovuti agli enti gestori dell'assicurazione contro le malattie »: parere favorevole;

alla 5^a Commissione:

1196 — « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, numero 902, concernente la disciplina del credito agevolato al settore industriale », d'iniziativa dei deputati Citaristi ed altri, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni:

alla 6^a Commissione:

1239 — « Conversione in legge del decretolegge 26 maggio 1978, n. 224, recante conferimento di fondi al Mediocredito centrale nonchè concessione della garanzia di cambio sui prestiti in Italia della Comunità europea per l'energia atomica »: rinvio dell'emissione del parere.

Lunedì 3 luglio 1978

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Forma, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 6^a Commissione:

1239 — « Conversione in legge del decretolegge 26 maggio 1978, n. 224, recante conferimento di fondi al Mediocredito centrale nonchè concessione della garanzia di cambio sui prestiti in Italia della Comunità europea per l'energia atomica »: parere favorevole sul disegno di legge e favorevole con osservazioni sugli emendamenti.

GIUNTA per gli affari delle Comunità europee

Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 28 giugno 1978

La Sottocommissione riunitasi sotto la presidenza del Presidente Scelba, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alle 6^a Commissione:

1239 — « Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 224, recante conferimento di fondi al Mediocredito centrale, nonchè concessione della garanzia di cambio sui prestiti in Italia della Comunità europea per l'energia atomica »: parere favorevole.

GIOVEDì 13 LUGLIO 1978

La Sottocommissione, riunitasi sotto la Presidenza del presidente Scelba, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 6^a e 9^a Commissioni riunite:

1260 — « Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282, recante modalità di applicazione dei Regolamenti (CEE) n. 1079/77 del Consiglio e 1822/77 della Commissione relativi all'istituzione di un prelievo di corresponsabilità sulla produzione del latte bovino »: parere favorevole con osservazioni.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 23